



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
Luigi Impeciati

BOLOGNA, 24 FEBBRAIO 2023



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2023

RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE

Luigi Impeciati

BOLOGNA, 24 FEBBRAIO 2023



CORTE DEI CONTI

INDICE

| | | |
|-----------|--|---------------|
| 1. | Novità normative nel 2022 | pag. 1 |
| | 1.1. Disposizioni normative | pag. 1 |
| 2. | Le novità giurisprudenziali in tema di Contabilità pubblica | pag. 4 |
| | 2.1 Le decisioni della Corte costituzionale | pag. 4 |
| | 2.2. La giurisprudenza della Corte di Cassazione | pag. 5 |
| | 2.3. La giurisprudenza delle Sezioni Riunite | pag. 8 |
| 3 | Attività della Procura regionale | pag. 8 |
| | 3.1. Danni nel Settore della Sanità pubblica | pag.17 |
| | 3.2. Danni per violazione dell'art.53 del d.lgs.165/2001 | pag.22 |
| | 3.3. Danni derivanti da condotte di Sindaci e Amministratori di Enti Locali | pag.28 |
| | 3.4. Danni relativi a spese per energia | pag.31 |
| | 3.5. Danni per compensi contra legem da parte di consigliere comunale Segnalazione proveniente dalla Sezione di controllo | pag.31 |
| | 3.6. Danni conseguenti a frodi per contributi comunitari e statali | pag.33 |
| | 3.7. Danni in ambito scolastico | pag.38 |
| | 3.8. Danni connessi a reati contro la P.A. | pag.39 |
| | 3.9. Danni al Patrimonio | pag.42 |
| | 3.10. Danno erariale da mobbing | pag.45 |
| | 3.11. Danni da indebita percezione del reddito di cittadinanza | pag.46 |
| 4 | Archiviazioni | pag.47 |
| 5 | Sequestri <i>ante causam</i> | pag.48 |
| 6 | Giudizi di conto e per Resa del conto | pag.50 |
| | 6.1 Giudizio per resa del conto | pag.50 |
| | 6.2. Giudizio di conto | pag.50 |
| | 6.3. L'attività della Procura per i giudizi di conto e per resa del conto | pag.51 |
| | Ringraziamenti | |

1.- NOVITA' NORMATIVE NEL 2022

1.1 DISPOSIZIONI NORMATIVE

- Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 - convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2022, n. 18 (in G.U. 08/03/2022, n. 56) - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore;
- Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 - convertito con modificazioni dalla L. 19 maggio 2022, n. 52 (in G.U. 23/05/2022, n. 119) - Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza ((, e altre disposizioni in materia sanitaria));
- Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 c.d. "Decreto PNRR 2"- convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29/06/2022, n. 150) - Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). *Con questa norma si stabilisce lo svolgimento di un ciclo di formazione obbligatorio sui temi dell'etica pubblica e del comportamento etico sia a seguito di assunzione, sia in caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità e sarà aggiornato il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (Dpr 62/2013) introducendo, in particolare, una sezione dedicata all'utilizzo dei social network per tutelare l'immagine della Pubblica Amministrazione;*
- Legge 5 agosto 2022, n. 118, *il cui art. 11, comma 1, lettera a), n. 3) ha modificato l'art. 5 del TUSP allo scopo di superare le criticità emerse in sede di controllo della Corte dei conti sugli atti di costituzione delle società pubbliche o in sede di acquisto di partecipazioni; si accentra in un'unica sezione competente il controllo degli atti deliberativi di regioni diverse con partecipazioni in un'unica società;*

- Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144 - convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 (in G.U. 17/11/2022, n. 269) - Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
- Decreto-Legge 24 dicembre 2021, n. 221 - convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 (in G.U. 18/02/2022, n. 41) - Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
- Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Il Consiglio dei Ministri, venerdì 16 dicembre 2022, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Il nuovo Codice troverà operatività per tutti i nuovi procedimenti a decorrere dal 1° aprile 2023, mentre dal 1° luglio 2023 è prevista l'abrogazione del Codice precedente (d.lgs. n. 50/2016) e l'applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso.

Il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli:

- il “principio del risultato”, inteso, come si evince anche dalla relazione illustrativa, quale interesse pubblico primario del codice, che si realizza con l'affidamento del contratto e la sua esecuzione con tempestività e nel migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- il “principio della fiducia” nell'azione legittima, trasparente e corretta delle pubbliche amministrazioni, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

L'intento è stato quello, secondo i revisori del codice, di attuare una riscrittura delle norme sulle procedure di gara “accompagnando amministrazioni e operatori economici, passo dopo passo, dalla fase iniziale della programmazione e progettazione, sino all'aggiudicazione e all'esecuzione del contratto”, garantendo effettività a principi cardine

della contrattualistica pubblica: semplificazione, accelerazione, digitalizzazione e tutela dei lavoratori e delle imprese. Infatti, il progetto del nuovo codice ha inteso dedicare una parte generale (la parte I del libro I) alla codificazione dei principi che riguardano l'intera materia dei contratti pubblici rispondendo così ad esigenze di completezza dell'ordinamento giuridico e di tutela della garanzia di interessi che altrimenti non troverebbero adeguata sistemazione nelle singole disposizioni.

L'art. 16 recepisce la nozione eurounitaria di conflitto di interessi riformulata e semplificata al fine di evitare ridondanze.

Anche la digitalizzazione dei contratti pubblici risulta fondamentale nel nuovo codice. Tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c'è quello di "definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività".

L'art 37 introduce una programmazione triennale anche per gli acquisti di beni e servizi (nel vigente Codice ha durata biennale) in modo da allineare l'orizzonte temporale della programmazione degli acquisti a quella dei lavori nonché degli atti di programmazione economico-finanziaria e finanziaria alla luce delle necessità di stanziamento delle risorse a bilancio degli Enti.

La parte I del libro II contiene, per la prima volta in modo unitario, l'insieme delle norme riferite ai contratti sottosoglia riguardanti i punti qualificanti della procedura di affidamento disciplinati in termini difforni dai contratti soprasoglia. Si tratta di una significativa innovazione rispetto al d. lgs. n. 50/2016 nel quale le previsioni normative proprie dei contratti sottosoglia erano sparse nell'intera disciplina codicistica.

Nel Codice è stato ribadito il principio di atipicità e non esclusività delle figure contrattuali di partenariato e sono stati meglio precisati i rapporti tra concessione e finanza di progetto che nell'impianto codicistico del 2016 venivano presentati come due tipi di contratti diversi. Nel nuovo codice si specifica che si tratta del medesimo contratto di concessione che può essere finanziato sia in "corporate financing" sia in "project financing". Sono state comunque riservate alla finanza di progetto norme specifiche in tema di aggiudicazione ed esecuzione del contratto.

2. LE NOVITA' GIURISPRUDENZIALI IN TEMA DI CONTABILITA' PUBBLICA

2.1. DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte costituzionale Sentenza n. 184 del 22 luglio 2022

Con questa pronuncia la Corte costituzionale ha rigettato il ricorso, per conflitto d'attribuzione, proposto dalla Regione Siciliana nei confronti dello Stato, in riferimento alla sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione (di seguito SS.RR.), 17 dicembre 2021, n. 20/2021/DELC, che, nella prospettazione della ricorrente, avrebbe leso le proprie attribuzioni costituzionali e statutarie, in quanto avrebbe giudicato in ordine alla legittimità di alcune poste del rendiconto regionale relativo all'esercizio 2019, pur essendo nelle more del giudizio intercorsa la legge regionale n. 26/2021 di approvazione del predetto rendiconto. Ad avviso della Regione Siciliana la ricordata sentenza delle SS.RR. in speciale composizione della Corte dei conti avrebbe, altresì, leso il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5, 118 e 120 della Costituzione, in quanto l'esercizio della funzione di controllo affidata alle Sezioni regionali della Corte dei conti, in sede di parificazione, costituirebbe espressione di una funzione ausiliaria rispetto all'assemblea legislativa.

La Corte Costituzionale, premessi alcuni richiami sulla forma giurisdizionale contenziosa della parifica, ha ritenuto, difformemente da quanto invocato dalla regione, che <le sfere di competenza della Regione e della Corte dei conti si presentano distinte e non confliggenti> (sentenza n. 72 del 2012). Infatti, l'una consiste nel controllo politico da parte dell'assemblea legislativa delle scelte finanziarie dell'esecutivo, illustrate nel rendiconto, l'altra nel controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione e cioè delle << risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente >> (sentenze n. 247 del 2021 e n. 235 del 2015) su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria.>

Corte costituzionale Sentenza n.203 del 28 luglio 2022

La Consulta è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 83 del D.lgs. 174/2016 con riguardo alla previsione che quando il fatto dannoso è causato da più persone e alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza.

Dopo una disamina molto chiara di tutte le possibili diverse interpretazioni delle norme e di tutti i possibili conseguenti effetti, la sentenza conclude sull'inammissibilità delle esaminate questioni. Aggiunge tuttavia un passaggio di fondamentale valore: “il denunciato deficit di tutela del terzo, non convenuto e il cui intervento in giudizio non può essere ordinato dal giudice, né aversi su base volontaria senza aderire alla posizione del PM, chiama il legislatore a intervenire nella materia compiendo le scelte discrezionali ad esso demandate, quando si discuta nel processo della concorrente responsabilità del terzo stesso, pur se al fine di accertare l'eventuale responsabilità parziaria dei soggetti convenuti in causa.”.

La Corte costituzionale, quindi, nel dichiarare inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 1 e 2, in realtà rileva un concreto problema tecnico che va risolto sotto un piano politico-legislativo. Sono, in definitiva, scelte devolute al legislatore, il quale «dispone di un'ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, incontrando il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute» (sentenza n. 58 del 2020); scelte, pertanto, precluse a questa Corte (ex plurimis, sentenze n. 143 e n. 13 del 2022, n. 213, n. 148 e n. 87 del 2021 e n. 80 del 2020).”

2.2 LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Molteplici sono state le decisioni assunte dalla Suprema Corte di Cassazione, sia a Sezioni Unite – in tema di riparto di giurisdizione – sia di sezioni semplici su argomenti di evidente impatto sulle materie trattate da questa Corte dei conti.

Questi i principali arresti.

Cass. SS. UU. Ordinanza 14 dicembre 2022, n. 36695

Giurisdizione amministrativa e giurisdizione contabile

Con questa pronuncia la Corte si esprime in tema di responsabilità erariale, stabilendo che la giurisdizione amministrativa, da un lato, e la giurisdizione contabile, dall'altro, sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità, senza dar luogo a una questione di giurisdizione (Cass., SS.UU. 19 gennaio 2018, n. 1410).

In proposito, si rammenta l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità “sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali” (Cass., SS.UU. Ord. 23/02/2022, n. 5978).

Cass. SS. UU. Ordinanza, 18 agosto 2022, n. 24898

Responsabilità amministrativa – ambito applicativo e limiti del sindacato della Corte dei conti

La Suprema Corte, con questa pronuncia in tema di riparto giurisdizionale, ha affermato che “l'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare - atto di autoorganizzazione insindacabile ex art. 122, comma 4, Cost. - consentita, dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi, sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, pur potendo avvenire *'intuitu personae'*, senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite dell'intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo-contabile.”.

Cass. SS. UU. Ordinanza 12 ottobre 2022, n. 29906

Responsabilità amministrativa – giurisdizione contabile – rapporto di servizio con la P.A.

In tema di azione di responsabilità per danno erariale, con questa ordinanza, confermativa di un indirizzo consolidato, si è ribadito che sussiste il rapporto di servizio, costituente il presupposto per l'attribuzione della controversia alla giurisdizione alla Corte dei conti, allorché un ente privato esterno all'Amministrazione venga incaricato di svolgere, nell'interesse e con le risorse di quest'ultima, un'attività o un servizio pubblico in sua vece, inserendosi in tal modo nell'apparato organizzativo della P.A. Risulta invece irrilevante – prosegue l'ordinanza – il titolo in base al quale la gestione è svolta, che può consistere in un rapporto di pubblico impiego o di servizio, in una concessione amministrativa, in un contratto e perfino mancare del tutto, potendo il relativo rapporto modellarsi secondo gli schemi generali previsti e disciplinati dalla legge, ovvero discostarsene in tutto o in parte (Cfr. Cass. SS.UU. 30 agosto 2019, n. 21871, Cass. 14 settembre 2020, n. 19086, in motivazione, nonché Cass. 20 ottobre 2020, n. 22810, Cass. SS.UU. 30 ottobre 2020, n. 24108, Cass. SS.UU. 15 marzo 2022, n. 8336 [*“Per radicare la giurisdizione del giudice contabile nei confronti di colui al quale si addebiti la distrazione di contributi pubblici non è necessario che costui sia titolare di un rapporto organico con la pubblica amministrazione, essendo invece sufficiente che il medesimo si sia inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale”*]; da ultimo, Cass. Sez. U. 30 giugno 2022, n. 20902).

Cass. SS. UU. Ordinanza 23 febbraio 2022, n. 5978

In proposito, giova rammentare che risulta essere ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'azione di responsabilità per danno erariale e quella con la quale le amministrazioni interessate possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità *“sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali”*.

Cass. SS. UU. Sentenza 28 giugno 2022, n. 20632

Società a partecipazione pubblica -Azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali-Giurisdizione contabile-Condizioni-Società "in house"- Requisiti –Controllo analogo– Portata

In tema di azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipate da enti pubblici, la sentenza in esame ha statuito sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nel caso in cui tali società abbiano, al momento delle condotte ritenute illecite, tutti i requisiti per essere definite "in house providing". Tali requisiti possono risultare sia dalle disposizioni statutarie in vigore all'epoca dei fatti, sia derivare dall'esterno, ove la sussistenza di un controllo analogo – che diverso da quello gerarchico è posto in essere da un soggetto distinto da quello controllato – sia ricavabile da normative che consentono all'ente pubblico partecipante di dettare le linee strategiche e le scelte operative. Nello specifico, deve essere comunque presente a monte il presidio di un adeguato flusso di informazioni tale da incidere sulla complessiva "governance" della società "in house", preservando le finalità pubbliche che comunque la permeano e costituiscono il fine principale del controllo, inteso come elemento dinamico che connette concretamente la stessa società con il pubblico ente.

(Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione del giudice contabile, che aveva ritenuto sussistente la propria giurisdizione qualificando società "in house providing" una società di gestione di un acquedotto il cui Statuto riservava alla preventiva approvazione dell'assemblea dei soci, il cui maggiore azionista era un ente locale, l'autorizzazione del programma annuale e triennale della gestione e degli investimenti, nonché la sottoscrizione di convenzioni pubbliche e la realizzazione di investimenti eccedenti un predeterminato limite di valore. In senso conforme si vedano i precedenti Cass. civ., SS.UU, Sentenza, 21/06/2019, n. 16741 e Cass. civ., SS.UU. Ordinanza, 13/09/2018, n. 2249).

Cass. SS. UU. Sentenza 18 maggio 2022, n. 15979

Società di capitali a partecipazione pubblica

Sempre in tema di riparto giurisdizionale in materia di società a partecipazione pubblica, vi è da segnalare anche l'interessante pronuncia in esame, con la quale la Corte

di Cassazione, a sezioni unite, pare in realtà allargare le maglie, in punto di diritto, rispetto a quanto enunciato nella sentenza precedentemente esaminata. La Suprema Corte, in questo caso, infatti, giunge ad affermare che in tema di società di capitali a partecipazione pubblica, la responsabilità degli amministratori degli enti partecipanti per danno erariale diretto all'ente pubblico socio “è configurabile anche qualora la partecipata non abbia natura di società ‘in house providing’, poiché la previsione dell'art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 non riveste una portata delimitatrice o abrogatrice della comune responsabilità contabile”.

Non si può affermare – prosegue la sentenza – che, ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “la sola ipotesi di responsabilità contabile riguarderebbe i relativi amministratori e controllori interni delle società ‘in house’. Il comma 1 dell'art. 12 devolve alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2 che recita, a mera specificazione del principio enunciato al comma 1, che costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione. Si tratta cioè di una norma che ha assunto una portata di chiarimento laddove, individuando una peculiare condotta (quella dei rappresentanti degli enti pubblici nel capitale o di coloro che possono comunque assumere decisioni gestorie inerenti alla stessa partecipazione), ne descrive la matrice di responsabilità pubblicistica aggiungendo, a valore ricognitivo-interpretativo, una mera fattispecie di tipicità organizzativa e dunque fugando ogni astratto dubbio classificatorio”.

Non solo, la giurisdizione contabile per l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali deve presupporre la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli enti pubblici soci e gli amministratori della società partecipata. Tale competenza giurisdizionale va pertanto esclusa ove risulti impossibile imputare personalmente agli amministratori, o ad altri soggetti investiti di cariche sociali, la titolarità del rapporto di servizio intercorrente

tra l'ente pubblico e la società cui sia stato affidato l'espletamento di compiti riguardanti un pubblico servizio

2.3 LA GIURISPRUDENZA DELLE SEZIONI RIUNITE

Le Sezioni Riunite di questa Corte hanno affrontato “questioni di massima” allo scopo di risolvere conflitti di orientamento emersi tra le Sezioni centrali di Appello in diverse materie.

- SS.RR. in sede Giurisdizionale: **Sentenza n. 16/DELC/2022** - Limiti sulla possibilità di operare in autotutela sui rendiconti comunali già approvati dal Consiglio.

- SS.RR. in sede Giurisdizionale in speciale composizione - **Sentenza n. 23/2022/DELC** - Comune di Sant'Agata Feltria: la redazione della relazione di fine mandato, prevista dall'art. 4, co. 2, del d.lgs. n. 149/2011, è oggetto di un obbligo di legge ed è presupposto necessario e vincolato per l'emanazione delle sanzioni di cui al co. 6. La relazione è pacificamente considerata una rendicontazione che, sebbene non inserita direttamente nel ciclo di bilancio, è espressione del dovere di trasparenza e disclosure cui sono tenuti coloro che amministrano le risorse pubbliche nel rispetto dei principi costituzionali e, in particolare, dell'art. 97 Cost.

- SS.RR. **Sentenza n. 4/2022/QM/PROC** - con atto di deferimento per questione di diritto e di massima, iscritto al n. 741/SR/QM/PROC, enuncia il seguente principio di diritto: “Con il rito sanzionatorio previsto dagli artt. 133 e ss. del Codice di Giustizia Contabile possono valutarsi l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai co. 5 e 5bis dell'art. 248 del d.lgs. n. 267/2000 e i presupposti di fatto che determinano le connesse misure interdittive, previste dai medesimi commi quali effetto giuridico della condotta sanzionata”.

3. ATTIVITA' DELLA PROCURA REGIONALE

Nel corso del 2022, pur con le difficoltà – derivanti dalla pandemia da Covid 19 – che si sono concretizzate in conseguenti ritardi nel compimento di accertamenti istruttori verso uffici pubblici, anche loro interessati da problemi organizzativi e di pianificazione del lavoro con modalità diverse da quella ordinaria, nonché con la diminuzione

dell'organico dei magistrati avutasi nel decorso anno, questa Procura regionale è comunque riuscita anche grazie alla totale informatizzazione dei fascicoli istruttori, a mantenere un significativo livello di produttività, avuto riguardo sia alle denunce ricevute sia alle altre incombenze affrontate in materia di conti giudiziari. Questo ha consentito l'esame delle denunce e della documentazione in tempi sostanzialmente sovrapponibili a quelli rilevati nel periodo precedente. Significativo impatto lo ha determinato il Decreto del Presidente della Corte del 24 maggio 2022 n. 126 che ha organicamente disciplinato le procedure di informatizzazione dei fascicoli processuali e dell'acquisizione documentale, costituendo anche utile elemento di migliore accesso, alle parti privati, alle risultanze istruttorie, necessarie ad un'informata difesa. Superate, inizialmente, le inevitabili difficoltà di raccordo tra vecchie e nuove procedure, soprattutto nelle interlocuzioni con le Amministrazioni pubbliche, le nuove modalità hanno visto la loro affermazione e, sicuramente, nel 2023 si avrà ampia testimonianza che la metodica introdotta è strumento di velocizzazione dei processi contabili.

Emerge, come primo dato significativo d'insieme, la evidente contrazione delle denunce pervenute a questa Corte.

Tale minor afflusso va indicato, con dato percentuale come -20% rispetto a quelle pervenute nell'anno precedente.

Ora, tale evidenza - che non può verosimilmente leggersi solo come indice di una generalizzata (ancorché auspicabile) liceità dell'azione di ogni organo o soggetto pubblico (ma anche dei privati nei casi in cui sono partecipi dell'azione amministrativa) – non può che generare una riflessione sulla causa di una tale, marcata flessione che riguarda sia settori dai quali provengono, statisticamente, il maggior numero di segnalazioni (ossia i risarcimenti dovuti a lesioni da attività sanitarie - 27,75 % sia da altri ambiti operativi che sono, solitamente, richiedono una più attenta vigilanza (es. appalti ed esecuzione, in genere di opere pubbliche)

| | |
|-------------------|--|
| Denunce pervenute | n. 1908 (di cui n.303 immediatamente archiviate) corrispondente al 20% in meno (n.477) del precedente anno. |
|-------------------|--|

| | |
|--|---|
| Fascicoli aperti | n. 3324 (di cui n.1705 per omessa presentazione del conto giudiziale) |
| Inviti a dedurre | n. 42 (di cui n.2 con sequestro) per n. 85 presunti responsabili |
| Sequestri cautelari | n. 2 |
| Audizioni | n. 33 |
| Citazioni | n. 43 (di cui n.2 riassunzioni, n.1 istanza di prosecuzione e n. 1 istanza di parte) |
| Appelli proposti dalla Procura | n. 3 (su n. 1 appello della Procura sono stati proposti n. 3 appelli di parte) |
| Archiviazioni con provvedimento motivato | n. 1922 |
| Decreti e richieste istruttorie | n. 342 |

A fronte di quest'attività istruttoria, in ambito di responsabilità amministrativa si registrano:

| | |
|--|--|
| Sentenze di condanna | n. 40 (di cui n. 25 con accoglimento integrale della domanda, n. 11 con accoglimento parziale della richiesta, n.1 cessata materia del contendere con spese, n. 3 giudizi di conto con spese) |
| Sentenze di assoluzione | n. 6 (di cui n. 2 parziali) delle quali n. 3 sono state appellate innanzi alle Sezioni d'appello |
| Decreti per rito abbreviato | n. 8 |
| Ordinanze di processo monitorio | n. 5 |
| Ordinanze istruttorie | n. 9 (di cui n. 2 per nomina CTU). |

Le sentenze di condanna, relative a citazioni discusse nel 2022, sono state l'89, 65%

Avuto riguardo alla tipologia degli oggetti delle denunce (riconducibili, pertanto, ai fascicoli aperti) si offre il prospetto riepilogativo "TIPOLOGIA EVENTO DANNOSO" che segue:

| TIPOLOGIA EVENTO DANNOSO | N. FASCICOLI 2022 |
|--|--------------------------|
| ARTIFICIOSO FRAZIONAMENTO FORNITURE, LAVORI | 1 |
| ASSENTEISMO | 2 |
| ATTIVITA' CONTENZIOSA | 15 |
| ATTIVITA' CONTRATTUALE | 7 |
| ATTIVITA' ISTITUZIONALE, ORGANIZZAZIONE | 2 |
| BILANCIO CONTO DEL PATRIMONIO | 8 |
| CANONI PER CONCESSIONI O LOCAZIONI DI BENI DEMANIALI | 4 |
| COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA', PREMI TRATTAMENTO ECONOMICO | 3 |
| CONCORSI | 2 |
| CONFERIMENTO INCARICHI PROF. E CONSULENZE | 11 |
| CONTRIBUTI PUBBLICI | 32 |
| CONVENZIONI (SANITA', FORMAZIONE PROF.) | 5 |
| CUMULO IMPIEGHI | 5 |
| DANNO AL PATRIMONIO MOBILIARE BENI E MATERIE | 2 |
| DANNO AL PATRIMONIO MOBILIARE DENARO | 107 |
| DEBITI FUORI BILANCIO PAGAMENTO PASS. ARRETRATE | 33 |
| EQUA RIPARAZIONE | 607 |
| ESPROPRIAZIONI, OCCUPAZIONI, CONFISCHE | 2 |
| FURTO O RAPINE | 1 |
| INCIDENTI AUTOMOBILISTICI | 7 |
| INFORTUNI SUL LAVORO | 1 |
| LESIONI DA ATTIVITA' SANITARIA | 578 |
| MANCATA UTILIZZAZIONE DI BENI STRUMENTALI | 1 |
| OMESSO RECUPERO CREDITI | 2 |
| OPERE PUBBLICHE | 5 |
| PERSONALE | 7 |
| PIANI REGOLATORI E PIANI LOTTIZZ. | 1 |
| PROCEDIMENTO DI GARA E SCELTA CONTRAENTE | 3 |
| PROGETTI NON REALIZZATI | 1 |
| REATI IN GENERALE COMMESSI DA PUBBLICI. DIPENDENTI | 46 |
| RENDICONTAZIONE (CONTI GIUDIZALI) | 1750 |
| SANZIONI AMM.VE - CONTRAVVENZIONI | 60 |
| SANZIONI PECUNIARIE PER ABUSI EDILIZI E ONERI URBANIZZAZIONE | 1 |
| SPESE DI GIUSTIZIA | 1 |
| VERIFICHE AMM.VE CONTABILI | 11 |
| TOTALE | 3324 |

Si può notare come, in un periodo che comincia ad essere caratterizzato dalla messa in cantiere delle opere finanziate con PNRR, siano pervenute solo n. 5 denunce riguardanti

opere pubbliche e n. 3 relative a procedure di gara. La stessa scarsità di segnalazioni, al di là della commissione di reati per cui si procede anche dinanzi all'Autorità Giudiziaria ordinaria, la si deve annotare per molte altre tipologie di danno, quali i conferimenti di incarichi e il cumulo di impieghi.

Altra rilevazione, puramente statistica ma non per questo priva di valenza indicativa, è la provenienza territoriale delle denunce, non solamente disomogenea ma significativamente variegata.

| NUMERO FASCICOLI APERTI NEL 2022 SUDDIVISI PER PROVINCIA | |
|--|-------------|
| BOLOGNA | 1426 |
| FERRARA | 116 |
| FORLI'-CESENA | 681 |
| MODENA | 185 |
| PARMA | 281 |
| PIACENZA | 81 |
| RAVENNA | 103 |
| REGGIO EMILIA | 255 |
| RIMINI | 196 |
| TOTALE | 3324 |

Avendo riguardo agli **importi**, deve dirsi che, per effetto dell'azione esercitata dalla Procura regionale, sono stati recuperati in corso di istruttoria e a fronte degli inviti a dedurre, ossia prima dell'instaurazione del giudizio, euro 157.693,98, a cui debbono aggiungersi euro 17.277,38 recuperati dopo l'emissione dell'atto di citazione (ma prima dell'udienza di discussione), per un totale di **euro 174.971,36**.

A seguito di regolare giudizio, poi, sono state riconosciute come condivisibili le pretese risarcitorie azionate nella misura di **euro 2.113.252,14** (oltre a euro 17.277,38 recuperati dopo l'emissione dell'atto di citazione (ma prima dell'udienza di discussione), su una prospettazione complessiva di danni ammontanti ad euro 4.691.326,35. Su tale dato, è bene precisarlo, vanno ad incidere i provvedimenti conclusivi con rito abbreviato, in cui il convenuto può chiedere, a definizione del procedimento, di essere ammesso a pagare una somma uguale o inferiore al 50% di quanto contestato in citazione.

Le pretese risarcitorie azionate dalla Procura con atti di citazione depositati nel corso del 2022 ammontano complessivamente ad **euro 7.192.681,72** delle quali, arrivate a decisione – con sentenze di condanna o altri riti di cui agli articoli 130 e 131 del Codice di giustizia contabile - per un totale di **euro 904.397,78** sono state riconosciute come condivisibili nella misura di **euro 643.144,20** con una percentuale pari al 71,11 % dell'importo indicato dalla Procura.

Nel corso del 2022 sono poi pervenuti a definitiva cognizione, in fase di appello, n.4 giudizi, conclusisi in primo grado nel periodo 2018/2020.

Di tali procedimenti, n. 2 giudizi di appello sono stati instaurati su iniziativa di parte privata, ed entrambi stati respinti con conferma del giudizio di primo grado; n.2 giudizi instaurati su appello di questa Procura, di cui n. 1 accolto parzialmente (cumulo impieghi operazione Balanzone) e n.1 rinviato al giudice di primo grado (contributi pubblici).


I n.2 appelli di parte con conferma del giudizio di primo grado riguardano rispettivamente cumulo impieghi e debito fuori bilancio.

L'ultimo dei procedimenti definitivamente conclusosi riguarda n.1 sentenza di condanna di secondo grado per il quale è stata esercitata azione revocatoria da parte privata e respinta dalla Sezione centrale di Appello

La conclusione dei procedimenti in secondo grado ha portato al definitivo accertamento di danni erariali per **euro 239.634,77**, in relazione a fattispecie che riguardano cumulo impieghi e gestione del personale e le decisioni, ai sensi degli articoli 213 e seguenti del Codice di giustizia contabile sono in esecuzione.

I risultati conseguiti da questa Procura si possono evincere dai dati qui di seguito:

| | | |
|---|----------|---------------------|
| Importo recuperato su sentenze di I grado | € | 421.238,69 |
| Importo recuperato su riti abbreviati | € | 87.145,04 |
| Importo recuperato su riti monitori | € | 23.477,67 |
| Importo recuperato su sentenze di appello | € | 3.494.257,51 |
| Totale importi recuperati su sentenze e riti alternativi | € | 4.021.308,91 |



| | | |
|---|---|---------------------|
| Importo recuperato in corso di istruttoria | | |
| Importo recuperato post invito a dedurre | € | 157.693,98 |
| Importo recuperato post citazione | € | 17.277,38 |
| Totale importi recuperati post istruttoria | € | 174.971,36 |
| Totale generale importi recuperati | € | 4.196.280,72 |

È stata avviata l'attività di esecuzione di una condanna al risarcimento per euro **13.641.177,55** dovuti da una società di gestione di una casa di cura in convenzione riconosciuta responsabile di aver illecitamente ottenuto rimborsi per prestazioni sanitarie non effettivamente rese, al termine del doppio grado di giudizio e respinto un giudizio di revocazione,

In materia di **conti giudiziari** le risultanze espongono:

| | |
|----------------------------------|--|
| Fascicoli aperti | n. 1750 sui 3324 totali, riguardanti denunce/segnalazioni pervenute dalla Sezione Giurisdizionale relative ad agenti che non hanno presentato il conto. (+ 71,4 % rispetto al 2021) |
| Archiviazioni | n. 1168 su 1922 complessive; |
| Ricorsi per resa di conto | n. 33 |
| Giudizi di conto | n. 26 |

Relazioni di discarico di conti giudiziari analizzate n.848;

A fronte di tale attività:

- sono stati emessi n. **827** avvisi favorevoli del Procuratore regionale su discarichi;
- sono stati emessi n. 7 avvisi negativi del Procuratore regionale su discarichi proposti;
- sono state restituite n.**14** relazioni di discarico senza avviso espresso;

In proposito va evidenziato che i dati sopra riportati risultano in evidente aumento rispetto a quelli registrati negli anni precedenti, a testimonianza del considerevole impegno profuso. L'attività della Procura – pur con l'apporto di un magistrato in meno rispetto agli anni precedenti - si è distinta per aver coltivato sia la funzione requirente in materia di responsabilità amministrativa, sia per aver efficacemente fatto fronte al forte

impulso all'attività di controllo in materia di conti giudiziali dato dalla Sezione Giurisdizionale, nonché per il contrasto al mancato adempimento della resa del conto da parte degli agenti contabili.

PRINCIPALI FATTISPECIE DANNOSE

3.1. DANNI NEL SETTORE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Nel corso dell'anno risultano avviati, a seguito di denuncia, n.578 fascicoli istruttori, per un importo di danno complessivo effettivamente riconosciuto alle parti ammonta ad **euro 58.819.757,25** e risultano archiviati n. 85 fascicoli.

Significativo impatto, perché lesivo, oltreché di interessi penalmente rilevanti anche di precetti deontologici fondamentali, è stata l'istruttoria che ha condotto alla citazione in giudizio di tre infermieri professionali (danno contestato euro 50.000,00) per un'ipotesi di pregiudizio all'erario derivante dall'onere finanziario sopportato dall'AUSL di Bologna a seguito del decesso di un paziente ad alto rischio ricoverato presso un'Unità di terapia intensiva cardiologica (U.T.I.C.). Per questi fatti, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Bologna aveva esercitato l'azione penale, per il reato di omicidio colposo di cui all'art. 589 c.p. In primo grado i tre dipendenti erano stati condannati ma la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza appellata aveva dichiarato non doversi procedere in ragione dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Questa Procura, nel suo atto di evocazione in giudizio segnalava, però, che la declaratoria di prescrizione intervenuta in sede penale dopo la sentenza di condanna di primo grado non poteva incidere sulla sussistenza, sul piano storico, dell'illecito venuto in emersione all'esito delle indagini, né valeva ad elidere il disvalore della condotta tenuta dai dipendenti nell'esercizio della delicata funzione affidatagli in seno all'Ospedale e la sua efficienza causale nella determinazione del pregiudizio in concreto cagionato all'Azienda sanitaria, quale documentato dalle risultanze istruttorie.

La contestazione in sede amministrativo-contabile- non impedita dalla dichiarata prescrizione in sede penale - è stata perciò rivolta, a titolo di colpa grave, ai tre infermieri professionali ritenuti responsabili, a diverso titolo, della mancata tempestiva segnalazione

dell'arresto cardiaco e della conseguente morte del paziente, determinata dall'ingiustificato spegnimento della funzione di allarme acustico, per fini egoistici, e dall'omessa sorveglianza delle condizioni del paziente.

Con **sentenza n. 121 depositata il 6/7/2022** la Sezione territoriale ha accolto la domanda attorea e per l'effetto ha condannato due infermieri professionali al pagamento, in favore dell'Azienda sanitaria locale, della somma complessiva di euro 33.334,00 ripartita in parti uguali, oltre rivalutazione monetaria e interessi. Il Collegio ha inoltre dichiarato la cessazione della materia del contendere nei confronti dell'ulteriore infermiere convenuto in giudizio, a seguito dell'intervenuto integrale risarcimento del danno contestato mediante bonifico del 25/5/2022.

Rilevante, anche qui, per il disvalore rappresentato dall'insensibilità ai più elementari doveri è stata, poi l'istruttoria avviata nei confronti di un primario ospedaliero che, abusando della propria posizione ed impiegando le strumentazioni ed il personale medico e amministrativo assegnato al suo reparto, dal 2010 a tutto il 2018, aveva svolto, in ambito e in orario di lavoro, in violazione dell'obbligo di esclusività, attività extra-istituzionale incompatibile per conto di private strutture sanitarie; al predetto dirigente è stato contestato, oltre alla violazione degli obblighi di servizio, anche lo svolgimento di attività extra-istituzionale non autorizzata e l'impiego di personale e attrezzature pubbliche per finalità estranee a quelle istituzionali, per un danno complessivo di euro 1.182.737; il giudizio, in cui è intervenuta come terzo *ad adiuvandum* della Procura anche l'Azienda danneggiata, è stato definito dalla **sentenza n.122/2022** di condanna del convenuto al risarcimento di un danno erariale di **euro 495.882,00**, ritenendo il collegio prescritti i periodi anteriori al 2015.

Nello stesso ambito si segnala anche un giudizio di responsabilità promosso nei confronti di due medici assunti da un'Azienda sanitaria con contratti di prestazione lavorativa libero-professionale che prevedevano l'esclusività delle prestazioni lavorative a favore della medesima Azienda; i due medici, in violazione di tale obbligo, beneficiando dell'omesso controllo del primario presso il cui reparto prestavano servizio, ma anzi sotto la sua regia, svolgevano, durante l'orario di servizio, anche attività professionale per conto di private strutture sanitarie.

Il giudizio, interessante sotto il profilo dell'affermazione della giurisdizione contabile (in citazione è stato affermato che per consolidata giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione la relazione qualificata rappresentata dal rapporto di servizio ricorre ogni qualvolta una persona (fisica o anche giuridica) si trovi ad essere inserita, in modo non occasionale, nell'ambito di una organizzazione pubblica per il perseguimento delle finalità di quest'ultima, rimanendo irrilevante, ove ciò accada, la fonte di detta relazione (provvedimento, convenzione di diritto pubblico, contratto di diritto privato, rapporto di fatto, ecc..) come anche la sua specifica natura giuridica (rapporto di pubblico impiego, in regime di diritto privato o di diritto pubblico, rapporto di lavoro autonomo o libero professionale, collaborazione o incarico a vario titolo, rapporto onorario, ecc..). Per tali ragioni la giurisdizione contabile (si è ritenuto) deve essere affermata anche rispetto al personale medico assunto dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere con contratti di lavoro libero professionale a termine, quante volte da tali contratti consegua - come nella vicenda che ne occupa - un non occasionale, bensì continuativo, duraturo e preordinato inserimento dei professionisti nell'organizzazione sanitaria al fine dell'erogazione del servizio pubblico all'utenza. Gli stessi accordi contrattuali conclusi con tra AUSL e sanitari, attestavano (sempre in tesi), inequivocabilmente, la ricorrenza nei loro rapporti di lavoro, e nelle prestazioni lavorative cui entrambi erano tenuti nei confronti della controparte pubblica, di elementi comprovanti il loro inserimento nell'organizzazione aziendale (orario di 40 ore settimanali, attestazione della presenza in servizio mediante apposita rilevazione, verifica del raggiungimento degli obiettivi di servizio assegnati affidata al dirigente responsabile della U.O.C. nella quale erano inseriti, ecc.). Il giudizio, è stato definito dalla **sentenza n. 125 del 2022** con la quale, condivise le argomentazioni riferibili all'affermazione della giurisdizione, i due medici ed il primario sono stati condannati a risarcire l'Azienda sanitaria (euro 124.777,00) in integrale accoglimento delle richieste della Procura.

Sempre nell'ambito dei danni arrecati alla sanità pubblica si registra l'atto di citazione, per euro 15.242,37, nei confronti di un sanitario accusato (e condannato in sede penale per la stessa vicenda) di essersi illecitamente appropriato di medicinali dell'AUSL

Romagna, di cui aveva la disponibilità in ragione del proprio servizio al 118. La vicenda è stata definita, allo stato, con rito abbreviato, come da richiesta del convenuto).

Va da ultimo segnalato l'**atto di appello**, proposto in data 12/5/2022, avverso la sentenza n. 72/2022/R con la quale la Sezione Giurisdizionale ha mandato assolto il dipendente pubblico che, omettendo di attivarsi, come da disposizioni ricevute, all'entrata in funzione di impianto di allarme, causava un danno erariale di euro 16.406,97 in ragione della perdita di dosi di **vaccino Covid 19**. La fattispecie attiene, infatti ad un'ipotesi di responsabilità amministrativa derivante dal deperimento presso l'Ospedale di Forlì di un ingente numero di dosi vaccinali anti-covid 19 destinate ad essere somministrate alle categorie aventi diritto in esecuzione del Piano vaccinale nazionale a causa della mancata attivazione delle contromisure previste in seguito alla segnalazione del guasto del congelatore della farmacia ospedaliera dove era stoccato il vaccino da parte del dipendente preposto alla Centrale gestione emergenze.

Il pregiudizio veniva quantificato negli importi di euro 15.792,00, per la perdita dei vaccini destinati alla campagna vaccinale e di euro 614,97 per la spesa sostenuta dall'AUSL al fine di impiegare il maggior numero possibile di dosi di vaccino entro i parametri di sicurezza previsti.

Con la sentenza impugnata il giudice di prima istanza, ritenendo applicabile alla fattispecie la scriminante introdotta dall'art. 21, c. 2 del d.l. n. 76/2020, ha respinto la domanda con la quale il Procuratore Regionale ha formulato richiesta di condanna del convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento, delle due poste di danno rispettivamente in favore della struttura del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e dell'AUSL della Romagna.

Il primo Giudice ha sostenuto l'assenza della colpa grave omissiva richiesta dall'art. 21 del d.l. n. 76/2020 ed ha posto a supporto della decisione di assoluzione un'errata interpretazione (si ritiene) del quadro normativo e un segmento del contesto fattuale ininfluenza nella catena causale degli eventi. La Procura ha posto a fondamento del gravame: *errores in iudicando* per erronea interpretazione degli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda e degli elementi di fatto e di diritto posti a supporto

della decisione; *errores in iudicando* per violazione e falsa applicazione dell'art. 21, c. 2, d.l. 16/07/2020, n. 76.

Con sentenza n. 96 depositata il 18/5/2022 la Sezione territoriale ha accolto la domanda attorea proposta in via subordinata e, per l'effetto, ha condannato un medico di medicina generale, resosi autore di una truffa ai danni del SSN per esercizio di attività libero professionale in violazione delle prescrizioni che regolano il rapporto di convenzione e l'assistenza sanitaria di base. Il convenuto è stato condannato al pagamento, in favore dell'Azienda sanitaria locale, della somma di euro **354.271,19** a titolo di risarcimento del danno erariale oltre alla rivalutazione monetaria.

Nello specifico, la fattispecie portata al vaglio del Giudice contabile attiene ad una ipotesi di danno derivante dall'esercizio, da parte di un medico di medicina generale legato al SSN dal rapporto di convenzione, di attività libero professionale in macroscopica violazione della disciplina recata dall'ACN che delinea la soglia massima di compatibilità della libera professione con lo svolgimento di attività convenzionata.

L'art. 58 dell'ACN del 23/3/2005 regola l'esercizio della libera professione del medico convenzionato prevedendo che è consentito, fermo restando obblighi e compiti descritti agli artt. 29 e 45 dello stesso accordo, lo svolgimento della libera professione strutturata in forma organizzata e continuativa al di fuori degli orari di studio dedicati all'attività convenzionale. Cionondimeno la norma pone in capo al sanitario, a tutela del rapporto in convenzione, l'obbligo di comunicare entro 30 giorni dall'avvio le modalità di esercizio della libera professione, onde garantire il rispetto delle norme dell'accordo anche in ordine alla limitazione del massimale e del corrispondente adeguamento del trattamento economico.

Nella fattispecie, la condotta anti-giuridica del medico di medicina generale che svolgeva di fatto attività libero professionale strutturata, organizzata, abituale e continuativa con impegno settimanale di circa 48 ore (a fronte del limite di cinque sistematicamente superato) minava in radice il rapporto con il SSN.

Il comportamento silente del medico, protratto nel lungo arco temporale oggetto di osservazione in violazione del dovere giuridico strumentale di informazione e degli obblighi intestati al MMG, induceva in errore l'Azienda sanitaria che erogava il

trattamento nel rispetto della disciplina consapevolmente e reiteratamente violata dal medico di medicina generale, impedendo in concreto l'applicazione del comma 4 dell'art. 39 e del comma 7 dell'art. 58 dell'ACN, con sostanziale protratta elusione della limitazione del numero massimo di assistiti e della conseguente riduzione della quota capitaria spettante al medico in ragione del numero dei pazienti assegnati.

Lo svolgimento da parte del medico di attività libero professionale in misura del tutto incompatibile con il rapporto con il SSN e in spregio alla relativa disciplina determinava l'effetto di spezzare il nesso sinallagmatico tra prestazione e remunerazione, con conseguente indebita percezione degli emolumenti percepiti.

3.2. DANNI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DEL D.Lgs. n.165/2001

Particolare significato, sia per il danno contestato, pari ad euro **205.514,44** che per la fattispecie rappresentata, ha l'istruttoria, allo stato in fase di cognizione dinanzi alla Sezione Giurisdizionale, dall'indebito svolgimento, in violazione dei precetti posti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 dell'incarico di amministratore di un Istituto di credito cooperativo della Romagna, in assenza della prescritta autorizzazione che, nella fattispecie, competeva al responsabile di settore, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento adottato dal Comune interessato. Veniva in rilievo sia la violazione dell'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 30/3/2001 e del Regolamento comunale recante la disciplina degli incarichi extraistituzionali approvato con delibera di Giunta n. 33 in data 8/2/2014, con conseguente applicazione, in capo al dipendente, della sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per un giorno prevista dall'art. 3, c. 5, lett. k) del CCNL 11/4/2008, per "violazione di obblighi di comportamento, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o a terzi". Veniva altresì in rilievo il comportamento danno del responsabile del settore personale in quanto, dalle dichiarazioni, tra l'altro del dipendente, confermate dal responsabile, "il dirigente e i colleghi dell'ufficio sin dall'inizio del risalente incarico hanno avuto concreta conoscenza sia dell'effettività dello stesso che del compenso percepito".

In merito al punto in esame si rammenta un giudizio di responsabilità relativo ad attività extra-istituzionale non autorizzata svolta da un **dipendente comunale** che,

operando quale libero professionista, svolgeva attività di fisioterapista impiegando un particolare metodo riabilitativo da lui stesso messo a punto e brevettato, riconosciuto valido dalla comunità scientifica; il profilo di interesse della vicenda ineriva i limiti di operatività dell'art. 53 comma 6 lett. b) che non richiede l'autorizzazione datoriale per *l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno*: riteneva la Procura attrice che il carattere libero professionale (e non occasionale) dell'attività svolta avrebbe reso comunque tale **attività incompatibile in senso assoluto con l'impiego pubblico**; il giudizio è stato definito con il **rito abbreviato** cui il convenuto è stato ammesso in quanto l'imputazione era a titolo di colpa grave, mediante il **pagamento di euro 16.500,00** a fronte di un danno in contestazione di euro 43.000,00.

Altro giudizio di responsabilità in materia è quello che ha riguardato l'attività extra-istituzionale non autorizzata svolta presso strutture sanitarie private da un **dirigente medico a tempo pieno** di un IRCCS; la Procura, nell'invito a dedurre, aveva quantificato il danno erariale avendo riguardo oltre che all'importo dei compensi erogati al dipendente pubblico dai titolari delle strutture sanitarie private presso cui aveva lavorato, anche delle indennità di esclusiva erogate al dirigente dall'IRCCS di appartenenza, ritenendole indebitamente conseguite; a seguito dell'invito a dedurre, il dipendente provvedeva alla rifusione spontanea del danno all'IRCCS per tale ultima voce (euro 96.000,00 circa), mentre il giudizio proseguiva per il mancato riversamento dei compensi erogatigli dalle strutture sanitarie private (**euro 4.602,00**); il giudizio è stato definito con il **rito monitorio** a seguito del versamento da parte del convenuto del predetto importo.

È stata poi oggetto di istruttoria e citazione in giudizio una fattispecie relativa all'assunzione di cariche presso società aventi fini di lucro, alcune delle quali interamente partecipate da enti pubblici da parte di un **professore associato** dell'Ateneo bolognese. Tali incarichi sarebbero stati incompatibili con il regime a tempo definito che legava il convenuto all'Ateneo, e comunque l'amministrazione universitaria non avrebbe rilasciato le prescritte autorizzazioni previste dalla normativa in vigore. Il convenuto ha rivestito, in contemporanea con la docenza universitaria, l'incarico di amministratore unico di diverse società per azioni. Per tali attività lo stesso ha percepito compensi per complessivi

euro 236.926,03. È stato prospettato che l'assunzione da parte dei docenti universitari di cariche societarie in società a partecipazione pubblica è disciplinata dall'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (cd. "riordino della docenza universitaria"), il quale dispone che il docente universitario nominato alle cariche di presidente o di amministratore delegato di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro, debba essere collocato d'ufficio in aspettativa per tutta la durata della carica; a tale specifico fine la medesima disposizione prevede che il docente, il quale venga a trovarsi nella detta situazione di incompatibilità, debba darne comunicazione, all'atto della nomina, al Rettore affinché questi adotti il provvedimento di collocamento in aspettativa senza assegni per la durata della carica. L'art. 13 del d.P.R. n. 382/1980 è norma tuttora pienamente vigente, trattandosi di previsione espressamente richiamata e fatta salva dall'art. 6 c. 9, ultimo inciso, della L. 30 dicembre n. 240 n. 210, secondo cui "resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382", quantunque sia ora consentito ai docenti a tempo definito lo svolgimento di attività libero-professionali e di lavoro autonomo, anche continuative, ove non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. In questo quadro, la Procura attrice ha ritenuto sussistente un danno erariale nei confronti dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, in relazione agli emolumenti stipendiali corrisposti dall'Ateneo al docente nell'arco di tempo in cui avrebbe dovuto invece trovarsi collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 382/1980, nonché dell'art. 6 c. 9 della L. n. 240/2010. Su sua richiesta il docente è stato ammesso al rito abbreviato.

È stato, poi, contestato l'ingente pregiudizio all'erario scaturito dal pluriennale svolgimento di incarichi retribuiti in assenza di autorizzazione da parte di un dipendente comunale a far tempo dal 2007.

Il procedimento ha tratto origine dalla trasmissione del provvedimento disciplinare adottato dall'Ufficio procedimenti disciplinari. Sulla vicenda interveniva circostanziata segnalazione della Guardia di Finanza che, con informativa del 14/12/2020 riferiva in merito agli esiti dell'attività investigativa delegata dal Nucleo Speciale Anticorruzione, su richiesta dell'Ispettorato presso la Funzione Pubblica ai sensi della l. n. 662/1996 e dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

Ulteriore segnalazione di danno perveniva dall'Ufficio di una Unione, che portava all'attenzione di questa Procura, con nota in data 8/6/2021, la violazione accertata in sede disciplinare e le successive iniziative assunte a tutela delle ragioni creditorie dell'Ente.

La fattispecie configura un'ipotesi di danno derivante dalla mancata acquisizione al bilancio dell'ente delle somme destinate per legge ad incrementare il fondo di produttività o fondi equivalenti ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001.

L'importo indebitamente trattenuto dal dipendente comunale che non riversava al bilancio dell'Ente le somme percepite *aliunde* a titolo di compenso per l'incarico espletato in assenza di autorizzazione nel triennio considerato, veniva determinato dall'Amministrazione in euro 59.528,60.

Gli accertamenti svolti dai militari della Guardia di Finanza consentivano inoltre di rilevare che il dipendente aveva svolto negli anni attività extraistituzionale non autorizzata a far data dal 2007.

La contestazione di responsabilità per il danno complessivamente quantificato in euro 205.514,45, ripartito come esposto in citazione, veniva rivolta al soggetto che assumeva incarichi extra istituzionali e al responsabile del settore di assegnazione del dipendente "infedele", preposto proprio alla vigilanza del rispetto della normativa di riferimento in seno all'Ente, che, per questi fatti, veniva sanzionato in sede disciplinare.

La disciplina delineata dal legislatore e dalle disposizioni regolamentari vigenti in seno all'Ente risultava del tutto disattesa nella fattispecie, con rilevanti ricadute esiziali direttamente riconducibili alle condotte oggetto di contestazione, sussistendo un lineare nesso di causalità tra la mancata acquisizione all'erario dell'importo oggetto di contestazione e la condotta di entrambi i dipendenti. Le risultanze istruttorie ponevano in evidenza il contributo causale nel caso concreto della condotta antigiuridica integrata dalla violazione del potere/dovere di controllo sull'osservanza del divieto di cumulo di incarichi in seno al comune.

Il pregiudizio concreto ed attuale, eziologicamente riconducibile a diverso titolo al rispettivo contegno omissivo gravemente colposo, veniva imputato dalla Procura in proporzione alla rilevanza causale dei comportamenti, l'uno a titolo di omesso riversamento, l'altro di concorso nella causazione dell'illecito da mancata entrata, alla luce

dell'ordinario canone di ripartizione del danno e della responsabilità parziaria di cui all'art. 1 c. 1-quater della l. n. 20 del 1994.

Il responsabile di settore assecondava la perdurante illiceità della prassi da lui stesso avallata in seno all'articolazione di cui aveva la responsabilità, foriera del rilevante pregiudizio patrimoniale corrispondente alla mancata acquisizione alle casse dell'Ente delle somme dovute preordinate alla realizzazione delle finalità indicate dalla norma violata.

Come emerge dalle risultanze investigative, il dipendente si dedicava, nel lungo arco temporale oggetto di indagine e sempre in assenza dell'autorizzazione del datore di lavoro, ad attività extralavorativa assidua e continuativa, trattenendo nel tempo i compensi percepiti in violazione di legge. Il comportamento si poneva in evidente contrasto con le norme che presiedono al dovere fondamentale di esclusività della prestazione lavorativa a tempo pieno, la cui osservanza è pienamente esigibile in capo al convenuto costituendo il tratto tipico del suo status di dipendente pubblico.

La condotta omissiva protratta nel tempo dal responsabile di settore in violazione dei doveri connaturati alla funzione di garanzia ricoperta in seno all'ufficio (di cui era titolare dal lontano 2007) e a quelli specificatamente previsti in materia di incarichi extraistituzionali, si consolidava senza che l'agente assumesse con la dovuta diligenza le tempestive iniziative necessarie ad impedire la continuazione dell'illecito e ad eliminarne gli effetti lesivi.

Il responsabile di settore tradiva la posizione di tutela rivestita in seno all'Ente, omettendo di attivarsi subito per evitare il protrarsi degli effetti dannosi e altresì che il decorso del tempo potesse determinarne la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da mancata entrata, il tutto in violazione di legge e della specifica disciplina regolamentare interna in vigore presso il Comune di appartenenza.

Altro procedimento ha tratto origine dalla segnalazione di una Azienda Unità sanitaria locale in data 22/6/2021 in merito ad un'ipotesi di pregiudizio all'erario a carico di una dipendente a tempo pieno e indeterminato. La vicenda illecita, portata all'attenzione di questa Procura erariale attiene al duplice danno cagionato all'Azienda sanitaria rispettivamente dallo svolgimento di attività extraistituzionale incompatibile

con il rapporto di lavoro e dalla sottrazione di farmaci e materiale sanitario dal reparto ospedaliero.

In sede disciplinare è stato contestato all'operatrice sanitaria l'esercizio di attività esterna incompatibile con la posizione assunta in seno all'AUSL, oggetto di divieto assoluto alla luce del principio costituzionale sancito dall'art. 98, oltreché del regolamento Aziendale approvato con delibera n.201 del 29/06/2017.

Con provvedimento in data 15/3/2021 veniva irrogata alla dipendente la sanzione del licenziamento senza preavviso per le condotte illecite perpetrate in violazione del Codice di comportamento di cui al DPR n. 62 del 16/4/2013, del Codice di comportamento Aziendale, degli obblighi del dipendente sanciti dal CCNL del comparto sanità e del Regolamento Aziendale in materia di incarichi extra-istituzionali. Veniva contestato al dipendente lo svolgimento, nella qualità di socio amministratore di una società di lucro, di attività extra-istituzionale incompatibile in costanza di rapporto di lavoro con l'Azienda sanitaria.

La contestazione preliminare di responsabilità veniva imputata ex art. 1226 c.c. nella misura di **euro 85.270,96**, di cui euro 85.134,63, a titolo di danno erariale derivante dall'attività extra-istituzionale incompatibile con il rapporto di lavoro, corrispondente al 70% dei compensi indebitamente percepiti dall'aprile 2014 fino alla cessazione dal servizio nel 2021 e di euro 136,33, pari al 70% dell'importo quantificato dall'Amministrazione con riferimento al materiale sanitario sottratto alla precipua finalità, oltre rivalutazione ed interessi legali.

Un giudizio di responsabilità in materia ha riguardato l'attività extra-istituzionale non autorizzata svolta presso strutture sanitarie private da un dirigente medico a tempo pieno di un IRCCS. La Procura, nell'invito a dedurre, aveva quantificato il danno erariale avendo riguardo oltre che all'importo dei compensi erogati al dipendente pubblico dai titolari delle strutture sanitarie private presso cui aveva lavorato, anche delle indennità di esclusiva erogate al dirigente dall'IRCCS di appartenenza, ritenendole indebitamente conseguite; a seguito dell'invito a dedurre, il dipendente provvedeva alla rifusione spontanea del danno all'IRCCS per tale ultima voce (euro 96.000,00 circa), mentre il giudizio proseguiva per il mancato riversamento dei compensi erogatigli dalle strutture

sanitarie private (euro 4.602,00); il giudizio è stato definito con il **rito monitorio** a seguito del versamento da parte del convenuto del predetto importo.

3.3. DANNI DERIVANTI DA CONDOTTE DI SINDACI E AMMINISTRATORI DI ENTI LOCALI

L'illecito di rilevanza erariale portato all'attenzione della Procura contabile da Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini, soggetto attuatore degli interventi di realizzazione del Trasporto rapido costiero (Rimini Fiera-Cattolica – 1° stralcio funzionale, tratta Rimini FS-Riccione FS) attiene al pregiudizio scaturito dai maggiori oneri sopportati dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi nell'esecuzione dell'opera cagionati da atti e comportamenti impeditivi di un sindaco, perpetrati nel tempo in contrasto con gli obiettivi condivisi dagli enti interessati in seno all'Accordo di programma concluso ai sensi dell'art. 15 della l. n. 241/1990.

La vicenda produceva significativi effetti esiziali sull'esecuzione del contratto di appalto per la realizzazione del TRC, nella misura in cui cagionava sensibili rallentamenti delle attività, con correlato aggravio di costi in danno della stazione appaltante che vedeva iscritte a contabilità numerose riserve dell'appaltatore.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la contestazione di responsabilità si riferisce al contegno dilatorio del sindaco, che frapponeva sistematici ingiustificati impedimenti all'esecuzione dei lavori in violazione degli obblighi assunti in seno all'Accordo (preordinato a favorire il tempestivo completamento dell'opera trasportistica di rilevanza strategica), determinando il relativo anomalo andamento e il conseguente prolungato impegno imprenditoriale nel cantiere.

La grave noncuranza della finalità di interesse generale connessa al tempestivo e regolare svolgimento dei lavori, che determinava esborsi inutili, improduttivi e dannosi a carico della Stazione appaltante, configura una condotta di stampo gravemente colposo perpetrata dal Sindaco nell'esercizio della funzione affidata, in violazione dei canoni normativi posti anche a presidio del corretto impiego delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del programma di pubblico interesse. La vicenda, documentata dalla soluzione definita in via transattiva nel 2014, dalle risultanze dell'attività svolta dalla Commissione istituita ai sensi dell'art. 240 c. 5 e 14 del d.lgs. 163/2006, dal successivo

accordo bonario stipulato con l'Impresa, dagli esiti del contenzioso dinanzi al Tar, dall'esercizio dell'azione penale e dalla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini - minava in radice la realizzazione dell'obiettivo perseguito in sede di Accordo di programma e comprometteva irrimediabilmente la realizzazione dell'opera nei tempi previsti.

Il danno veniva quantificato dalla Procura erariale nella misura di **euro 998.002,08** assumendo a riferimento l'esborso causalmente riconducibile alla condotta del sindaco descritta dagli atti del procedimento e dalle acquisizioni istruttorie, comprensive degli esiti delle indagini svolte in sede penale e dei plurimi contenziosi dinanzi al TAR originati dagli interventi ostativi alla realizzazione dell'infrastruttura. Si è svolta l'udienza pubblica di discussione con emissione di ordinanza con istruttoria per l'acquisizione della sentenza penale di condanna; la prossima udienza è fissata al 5 aprile 2023.

In materia deve ricordarsi anche un giudizio di responsabilità in merito al danno patrimoniale e di immagine causato da un consigliere provinciale che, producendo false autocertificazioni relative alla propria residenza, aveva conseguito indebitamente a carico della Provincia, indebiti rimborsi per spese di viaggio e trasferta in effetti mai sostenute; con la **sentenza n. 112/2022** la Sezione ha condannato il convenuto a risarcire, all'ente presso cui espletava il mandato elettivo, il danno patrimoniale diretto causato in misura corrisponde ai rimborsi indebitamente conseguiti (euro 17.734,74,00) ed il danno all'immagine (euro 20.000,00).

Sulla base di un esposto della Guardia di Finanza e di un consigliere comunale, è stata avviata istruttoria in ordine al conferimento, da parte della Giunta di quel Comune, di un incarico diretto temporaneo nella ragioneria e nella gestione dei tributi ad una persona che aveva prestato la propria attività (e ancora prestava) presso lo studio professionale del sindaco e dell'assessore al bilancio.

È emerso inoltre che la stessa persona sarebbe stata ancora incaricata dello stesso servizio in Comune attraverso l'utilizzo strumentale di una società privata, onerata di assumere ed utilizzare la stessa persona, cosa che si è protratta per circa 4 anni consecutivi.

Dopo ampia attività istruttoria, dove sono emerse anche le pressioni e minacce nei confronti di un funzionario affinché avallasse le procedure sopradette, la Procura ha

ritenuto che sussistessero in primo luogo il **danno da disservizio** in relazione all'incarico diretto in conflitto di interessi tra il sindaco e la persona incaricata.

Tale danno calcolato in parte della retribuzione erogata all'incaricata è stato addebitato al sindaco e all'assessore comunale al bilancio, calcolato in euro 9.373,19.

Il danno veniva contestato al sindaco, all'assessore al bilancio e (in parte) in via sussidiaria al funzionario che effettuò la determina ancorché forzato su esplicita, pressante sollecitazione del sindaco.

È stato altresì contestato il **danno da mancata concorrenza** per l'incarico conferito alla società nei 4 anni successivi senza fare ricorso ad una gara pubblica ma con gare ufficiose fittizie utilizzando altre imprese complici di quella prescelta o ditte palesemente non interessate.

Tale danno complessivamente di circa euro 60.000,00 è stato contestato per una prima parte al Sindaco che ha spinto all'affidamento alla Società (per garantire l'utilizzo da parte della stessa società, come emerso dalle indagini penali) e in via sussidiaria il funzionario responsabile delle determine, che avrebbe dovuto fare risultare subito la sua rimostranza ad ordini chiaramente illegittimi e come tali da lui percepiti.

Per una seconda parte del **danno da concorrenza** in relazione al secondo biennio di incarichi alla società venivano chiamati a rispondere del danno il Sindaco e il funzionario autore delle determine, (subentrato al precedente) quest'ultimo in concorso diretto e solidale col Sindaco non avendo avuto alcuna remora a porre in essere atti illegittimi a differenza del suo predecessore, che ad un certo punto manifestò il suo dissenso e rifiuto nel proseguire nella stessa direzione.

Un terzo tipo di danno (euro 7.530,00) veniva contestato al sindaco (rinviato a giudizio dalla Procura della Repubblica di Parma), ossia quello da **interruzione del nesso sinallagmatico**, così come inteso dalla giurisprudenza della Corte dei conti, in relazione al reato di concussione esercitato per un consistente periodo dal Sindaco nei confronti del primo funzionario che si occupò della vicenda (per il periodo dal dicembre 2012 al maggio 2015) e per il reato di atti persecutori ex art. 612 bis del codice penale nel periodo dal febbraio 2016 al giugno 2017. L'udienza di discussione è prevista per l'8 febbraio 2023.

3.4. DANNI RELATIVI A SPESE PER ENERGIA

È stata perseguita, sino alla fase di giudizio, conclusasi con la condanna dei responsabili, un'ipotesi di danno erariale al Comune derivante dalla mancata messa in esercizio dell'impianto fotovoltaico installato sulla palestra comunale, mai entrato in funzione a far tempo dal 2016, in quanto non connesso alla rete elettrica nazionale, con conseguente mancato sfruttamento delle potenzialità delle fonti di energia rinnovabili.

Le risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza hanno portato in emersione una fattispecie di danno all'erario integrata, da un lato, dalle spese di istruttoria inutilmente poste a carico dell'Ente da ciascuno dei due responsabili di settore pro tempore per l'avvio della pratica di connessione alla rete di distribuzione di energia elettrica, mai portata a compimento e, dall'altro, dal conseguente mancato risparmio che sarebbe scaturito dalla tempestiva entrata in funzione dell'impianto.

A seguito di invito a dedurre rivolto ai due titolari dell'area tecnica del Comune perveniva richiesta di uno dei due soggetti invitati volta a definire la propria posizione mediante pagamento in favore del Comune della quota di danno addebitata a titolo di responsabilità parziaria. Faceva seguito il pagamento dell'importo contestato nell'invito a fornire deduzioni comprensivo di rivalutazione monetaria e di interessi di **euro 3.552,68**, con **conseguente archiviazione** della singola posizione.

Quanto all'altro dipendente presunto responsabile la Procura, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione formulata nella fase preprocessuale procedeva alla rideterminazione dell'addebito che veniva contestato nell'atto di citazione nella misura di euro 641,78 a titolo di **danno da mancato risparmio**.

3.5. DANNI PER COMPENSI CONTRA LEGEM DA PARTE DI CONSIGLIERE COMUNALE - SEGNALAZIONE PROVENIENTE DALLA SEZIONE DI CONTROLLO

Un procedimento per responsabilità amministrativa è scaturito dalla segnalazione pervenuta dalla Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei conti ai sensi dell'art. 52, c. 4 c.g.c., in merito ad un'ipotesi di pregiudizio all'erario derivante dalla percezione, da parte di un consigliere comunale, di compensi per lo svolgimento dell'incarico di amministratore unico di una società interamente partecipata dal Comune

secondo la gestione in house, in violazione dell'art. 5, c. 5, del d.l. n. 78 del 31/5/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30/7/2010, che prevede esclusivamente il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni.

L'attività istruttoria ha consentito di accertare l'erogazione in favore del consigliere comunale, quale amministratore unico nominato il 20/9/2018 dall'assemblea ordinaria (costituita dal socio unico nella persona del sindaco legale rappresentante dell'Ente) di compensi lordi per un totale di euro **43.344,23**, riferiti al periodo dal settembre 2018 ad aprile 2021, in violazione della norma richiamata.

La Procura poneva in rilievo che già con la legge finanziaria per il 2007 (legge 27/12/2006, n. 296) il legislatore poneva con l'art. 1, c. 718 il divieto, di carattere generale, in virtù del quale l'assunzione da parte di un amministratore locale della carica di componente degli organi di amministrazione di società partecipate dallo stesso ente non dà titolo ad alcun corrispettivo a carico della società e che, a norma dell'art. 5, c. 11, d.lgs. n. 78/2012, chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo, non può comunque ricevere più di un emolumento. Si tratta di parametri normativi che esprimono il principio del divieto di cumulo di compensi legato alla carica politica che mira a prevenire conflitti di interesse tra le posizioni di vigilante e gestore.

La fattispecie integra una vicenda di malamministrazione produttiva di pregiudizio all'erario integrato dalla spesa ingiustificata eziologicamente riconducibile alle condotte perpetrate con grave negligenza, superficialità e trascuratezza dal sindaco e dall'amministratore unico, nell'ambito della rispettiva posizione di rappresentante del Comune e di organo gestorio della società in house.

In punto di quantificazione, la responsabilità parziaria veniva imputata in via equitativa, tenendo conto del differente apporto nella causazione del danno, al sindaco nella misura del 60%, pari a euro 26.006,54, per aver conferito l'incarico retribuito in violazione della prescrizione di legge e il restante 40%, pari ad euro 17.337,69, all'amministratore unico della società che avallava una prassi incompatibile con la disciplina legale percependo indebitamente il beneficio economico in assenza di ogni

iniziativa utile a impedire il protrarsi nel tempo dell'erogazione in suo favore, illegittima e dannosa.

3.6 DANNI CONSEGUENTI A FRODI PER CONTRIBUTI COMUNITARI E STATALI

Con riferimento ai contributi comunitari in agricoltura, sono stati avviati due giudizi di responsabilità: il primo, a carico di un privato che, omettendo di dichiarare all'organismo pagatore (AGREA), in occasione della compilazione e della sottoscrizione delle domande di contributo per l'attività agricola, la circostanza - ostativa - di una sentenza penale di condanna per uno dei delitti previsti dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia) conseguiva indebitamente contributi pubblici a carico del FEAGA e del FEASR per euro 17.574,00; il secondo, a carico di un privato che, dichiarando falsamente all'organismo pagatore (AGREA) la proprietà di particelle di terreno sulle quali non aveva, in realtà, più alcun titolo giuridico, in quanto rivenienti da atti di compravendita con ISMEA già risolti di diritto alla data di presentazione delle domande di pagamento del contributo, induceva il predetto organismo ad erogargli indebitamente le provvidenze economiche richieste per circa 3.500,00 euro; per ambedue i giudizi è stata fissata l'udienza di discussione nel corso del 2023.

Maggiormente significativo, in ragione della novità della questione trattata, è altro giudizio di responsabilità promosso a carico di una s.r.l. e del suo amministratore, cui è stato contestato di avere illecitamente consentito ai giovani beneficiari del **cd. bonus cultura 18** (istituito dall'art. 1 comma 979 della legge n. 208 del 2015 "*al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale*") di spendere tale bonus, presso l'esercizio commerciale gestito, non già per l'acquisto dei beni previsti dalla normativa, bensì per beni del tutto differenti ed estranei alla finalità culturale perseguita; la Procura ha affermato la giurisdizione del giudice contabile sul danno in tal modo cagionato: (i) argomentando sulla base della normativa regolamentare di settore relativa ai compiti e agli obblighi di verifica e di rendicontazione a carico degli esercenti il commercio aderenti all'iniziativa; (ii) facendo applicazione della consolidata giurisprudenza delle SS.UU. della Cassazione e della Corte dei conti in tema di rapporto di servizio; (iii) traendo ulteriore conferma dei propri assunti dalla recente e fondamentale

sentenza n. 1994 del 24.1.2022 delle SS.UU. nella parte in cui si precisa che, ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile nei confronti di soggetti privati, è sufficiente il loro inserimento, anche in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, ed il loro concorso, mercè le proprie condotte illecite, nella produzione del danno erariale derivante dallo sviamento dell'erogazione dalle sue finalità istituzionali e dalla sottrazione delle risorse pubbliche allo scopo cui erano preordinate. la Sezione, con la sentenza n. 123/2022, ha accolto integralmente le richieste della Procura condannando i convenuti al risarcimento di un danno erariale di oltre euro 25.000,00.

Altra vicenda di rilievo in tema di illecite percezioni di risorse pubbliche è quella che attiene all'indebita fruizione da parte di tre società (riconducibili al medesimo titolare e amministratore unico) del trattamento di cassa integrazione per contrazione e sospensione dell'attività produttiva dovuta all'**epidemia da covid 19**; le indagini della Guardia di Finanza acclaravano che il trattamento di cassa integrazione erogato dall'INPS ai dipendenti per il tramite delle tre società (datrici di lavoro) veniva impiegato da queste non al fine di assicurare la retribuzione ai dipendenti durante la sospensione dell'attività, bensì al fine di retribuirli con risorse pubbliche mentre i medesimi dipendenti continuavano a lavorare, nonostante la dichiarata sospensione dell'attività aziendale; a seguito del primo invito a dedurre fatto notificare alla prima delle tre società (all'esito dell'istruttoria) queste hanno proceduto alla integrale restituzione all'ente previdenziale delle somme indebitamente percepite, determinando la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di danno erariale.

È stato avviato un procedimento conseguente ad informativa della Guardia di Finanza in ordine agli esiti dell'attività di controllo svolta nell'ambito dell'azione di contrasto alle frodi e alle irregolarità nell'utilizzo di fondi europei.

La vicenda portata all'attenzione di questa Procura regionale attiene all'indebita percezione di aiuti comunitari nel settore agricolo per il sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Nello specifico veniva in rilievo la percezione, con mezzi artificiosi, di aiuti all'agricoltura erogati nell'ambito della PAC a valere sul FEAGA.

Gli accertamenti svolti dai militari consentivano di portare in emersione la vicenda esiziale della simulazione dell'ingresso in agricoltura di un nuovo soggetto, che poneva a fondamento della domanda di aiuto titoli di conduzione del terreno mai posseduti, trattandosi di fondi non realmente condotti, allo scopo di far conseguire alla società riconducibile alla moglie l'indebito beneficio scaturito dall'acquisizione dei titoli "tossici" dalla ditta del marito, che venivano abbinati ai propri terreni rimasti in realtà sempre nella disponibilità della società.

I titoli "tossici" venivano infatti posti alla base di successive richieste di contributi in contrasto con gli obiettivi del regime di sostegno.

Il meccanismo della simulazione della costituzione di una nuova azienda (che in realtà non aveva mai esercitato attività agricola) perseguiva lo scopo di incrementare i titoli attraverso la simulazione della relativa compravendita e realizzava l'indebito vantaggio ottenuto dagli odierni convenuti a carico delle pubbliche finanze in aperto contrasto con le finalità di sostegno agli agricoltori.

All'esito delle indagini, la combinazione dei molteplici elementi venuti in rilievo ha portato in evidenza il carattere volontario della condotta dei soggetti compartecipi che, nei rispettivi ruoli e apporti causali, concorrevano alla rappresentazione artificiosa delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento del beneficio economico.

Veniva dunque contestato, con citazione del 17 marzo 2022, in via solidale l'ammontare delle contribuzioni ottenute dalla ditta individuale, pari a **euro 10.754,22** e il conseguente incremento dei contributi percepiti dalla Azienda agricola di **euro 8.426,52**, per un totale di **euro 19.180,74**.

La Sezione Giurisdizionale, con sentenza n. 176/2022 ha accolto integralmente la richiesta di quest'Ufficio.

Altro giudizio di responsabilità in materia ha riguardato l'attività extra-istituzionale non autorizzata svolta presso strutture sanitarie private da un dirigente medico a tempo pieno di un IRCCS. La Procura, nell'invito a dedurre, ha quantificato il danno erariale avendo riguardo oltre che all'importo dei compensi erogati al dipendente pubblico dai titolari delle strutture sanitarie private presso cui aveva lavorato, anche delle indennità di esclusiva erogate al dirigente dall'IRCCS di appartenenza, ritenendole

indebitamente conseguite. A seguito dell'invito a dedurre, il dipendente ha provveduto alla rifusione spontanea del danno all'IRCCS per tale ultima voce (euro 96.000,00 circa), mentre il giudizio è proseguito per il mancato riversamento dei compensi erogatigli dalle strutture sanitarie private (euro 4.602,00) ed è stato definito con il rito monitorio a seguito del versamento da parte del convenuto del predetto importo.

Particolare è la vicenda trattata nel giudizio di responsabilità afferente l'illegittimo cumulo di impieghi e/o incarichi da parte di un docente universitario in regime di impegno a tempo definito che, omettendo di darne doverosa comunicazione all'ateneo di appartenenza, assumeva ed esercitava, tra le altre, le cariche di amministratore unico e liquidatore di società a partecipazione pubblica in violazione del disposto dell'art. 13 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (cd. riordino della docenza universitaria) il quale gli imponeva il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata delle cariche esercitate; il profilo di interesse concerne la piena vigenza della norma richiamata, anche per effetto di specifica previsione del regolamento di ateneo, e il non superamento della stessa da parte della riforma universitaria del 2010 (cd. riforma Gelmini); il convenuto ha richiesto di poter accedere alla definizione del giudizio con il rito abbreviato mediante pagamento di euro 30.000,00 (a fronte di un danno quantificato in citazione in euro 70.000,00) non versando in dolo bensì in colpa grave; la richiesta è stata accolta dalla sezione con fissazione del termine per provvedere al pagamento a febbraio 2023.

È stata poi conclusa istruttoria – emesso atto di citazione – riguardante l'illecita percezione di contributi pubblici concessi ad imprenditori danneggiato dal sisma del maggio 2012 in Emilia-Romagna. L'indagine ha preso avvio da un'informativa la Guardia di Finanza, Tenenza di Cento con la quale si segnalava la concretizzazione di un danno erariale addebitabile al imprenditore agricolo che avrebbe richiesto e ottenuto un contributo per la ricostruzione post sisma di un edificio non residenziale, utilizzato dalla ditta individuale come magazzino e deposito attrezzatura e prodotti agricoli, ubicato in Cento (FE), Gli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria deponivano per una ricostruzione dei fatti nel senso che l'imprenditore, per il tramite del tecnico di fiducia, attenendosi alle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con ordinanza n. 86 del 6.12.2012, aveva presentato, presso il Comune di Cento, domanda di ammissione al contributo per la

demolizione e successiva ricostruzione dell'immobile di sua proprietà. La domanda veniva validata e veniva concesso allo stesso un contributo di **euro 361.248,42**, erogato con decreti di liquidazione emessi in occasione degli stati di avanzamento dei lavori e con saldo finale. Per effetto di successivi e più accurati controlli - eseguiti dopo l'integrazione delle linee guida regionali sulle modalità operative per la concessione dei finanziamenti e la verifica dei presupposti per il loro riconoscimento - nonché alla luce dell'acquisizione di informazioni ulteriori, non disponibili al momento dell'istruttoria amministrativa, l'Amministrazione Comunale di Cento aveva proceduto ad un complessivo riesame della domanda – a suo tempo proposta e accettata sulla base della documentazione allegata – accertando il venir meno dei presupposti legittimanti l'erogazione, per effetto della constatazione di danneggiamenti esistenti in epoca precedente al sisma, non descritti nella perizia giurata del tecnico nonché del mancato, effettivo utilizzo dell'immobile a fini produttivi. Si era, così, preso atto della plurima violazione della normativa prevista per l'ottenimento e l'erogazione del contributo da parte dell'interessato, che aveva anche portato alla segnalazione della condotta alla competente Procura della Repubblica. In particolare, a seguito degli accertamenti svolti, era emerso che: a) si erano riscontrate lesioni sulla copertura dell'immobile, risalenti a data antecedente al sisma, non descritte nella perizia giurata del tecnico; ciò aveva comportato l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza Sindacale n. 119/2013 e s.m.i., richiamata dal paragrafo 16.1 delle linee guida regionali per la concessione dei contributi nella parte in cui prescrive che non risultano ammissibili a contributo gli immobili già degradati per mancata o carente manutenzione in epoca antecedente al sisma; 3b) da sopralluoghi effettuati dalla Polizia Municipale, si era infine riscontrato, dopo il termine dei lavori di riedificazione, sia il mancato utilizzo del fabbricato a fini agricoli, come richiesto dalle medesime linee guida regionali, che la messa in vendita dell'immobile, peraltro ad uso abitativo, in contrasto con l'art.19, comma 1, dell'Ordinanza Regionale n.57/2012 e s.m.i., ai sensi del quale i beneficiari degli interventi indennizzati sono tenuti a dimostrare l'effettiva utilizzazione dell'immobile produttivo in proprio o da parte di terzi, o a comunicare al Comune la disponibilità all'affitto, locazione, comodato (e quindi non alla vendita); c) si era riscontrata l'assenza, all'interno del fabbricato ricostruito, di montacarichi o di altre

attrezzature per il trasporto dei beni ai piani superiori nonché l'esistenza di accessi interni del tutto inadeguati all'ingresso delle attrezzature, come risultava invece richiesto dall'art.14 comma 5 delle già richiamate linee guida. Oltre allo stato di collabenza dell'immobile, risalente a data anteriore al sisma del 2012, dimostrato dalle foto allegate dal Comune e dalla G.d.F negli atti versati nel fascicolo istruttorio, era inoltre risultato, da sommarie informazioni acquisite nel corso dell'indagine penale, che il proprietario, poi deceduto, sin dal marzo 2016 aveva affidato ad una Agenzia Immobiliare l'incarico di vendere - come immobile ad uso abitativo - l'edificio (ancora formalmente ad uso agricolo) appena ristrutturato, confidando nella prossima e successiva variazione della destinazione d'uso.

A seguito del decesso del soggetto ritenuto responsabile, l'azione è stata proseguita nei confronti della coniuge superstite, sua erede, rinvenendosi i presupposti di cui all'art. 1 della legge n. 20/1994, verso la quale è stato chiesto - e disposto - **sequestro conservativo ante causam** per un valore di **euro 400.000,00**.

3.7. DANNI IN AMBITO SCOLASTICO

In materia di responsabilità degli operatori scolastici, si segnala un giudizio di responsabilità promosso nei confronti di un assistente tecnico-amministrativo per il danno da disservizio cagionato all'istituzione scolastica di appartenenza mediante molestie sessuali alle studentesse che, di là dall'offesa alle loro persone (perseguita in sede penale), avevano determinato anche un turbamento in seno alla comunità scolastica, impedendo il proseguimento delle attività scolastiche ed extrascolastiche organizzate dalla medesima istituzione; il giudizio è stato definito con il **rito monitorio** (ordinanza presidenziale n. 11/2022) mediante **pagamento** da parte del convenuto di **euro 8.000,00** (corrispondente all'importo del danno indicato in citazione).

In ambito scolastico, si ricorda anche un giudizio di responsabilità per il danno patrimoniale cagionato al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Universitaria da un collaboratore scolastico che aveva conseguito indebitamente l'inserimento nelle graduatorie ministeriali rendendo false autocertificazioni in merito al possesso del titolo di studio; il danno contestato ammonta ad **euro 49.662,00**: udienza di discussione fissata nel 2023.

Vicenda di analogo tenore ha riguardato un insegnante di musica di un Conservatorio pubblico, condannato in sede penale per abusi e molestie sessuali ripetuti per un periodo di vari mesi nei confronti di tre allieve minorenni, con sentenza confermata dalla Cassazione nel terzo grado di giudizio.

Tali abusi risultano commessi all'interno dell'istituto durante l'orario di servizio.

Dall'esame della documentazione acquisita risulta pienamente confermato quanto stabilito dal giudice penale.

La Procura erariale ha inoltre accertato che ci sono state anche conseguenze sul numero dei nuovi iscritti nell'Istituto a causa – verosimilmente - degli episodi in questione e della loro eco sui mass media nonché che il Conservatorio avesse subito un danno all'immagine da porre a carico del docente e che in via equitativa veniva calcolato in **euro 30.000,00**.

Dopo la notifica dell'atto di citazione il convenuto chiedeva ed otteneva il giudizio abbreviato per cui pagava il 40% della somma oggetto della citazione.

3.8. DANNI CONNESSI A REATI CONTRO LA P.A.

Per quanto concerne le condotte di reato contro la p.a. causative di danno erariale, si rammenta anzitutto un giudizio relativo al danno patrimoniale diretto cagionato al MEF da un sottufficiale della Guardia di Finanza che, nel corso dell'attività ispettiva tributaria, agevolando l'emissione di fatture false da parte di imprenditori compiacenti a favore di società a lui medesimo riconducibili, determinava una consistente riduzione dell'imponibile fiscale e dell'importo dei tributi a loro carico, causando una **mancata entrata tributaria di euro 321.729,36**; con sentenza n. 147/2022 la sezione ha **accolto integralmente le richieste** della Procura condannando il sottufficiale per il predetto importo.

Si evidenzia anche un giudizio relativo al danno patrimoniale, da disservizio e d'immagine cagionato ad un'azienda sanitaria dal dirigente medico del servizio di elisoccorso che si appropriava illecitamente di farmaci custoditi presso la struttura di servizio, costringendo l'azienda a spostarne il deposito in altro luogo, allo stesso tempo rendendo più difficile il reperimento urgente dei farmaci da parte degli addetti ai mezzi di

soccorso; la vicenda era fatta oggetto di attenzione mediatica. Il convenuto ha richiesto ed ottenuto la **definizione del giudizio con il rito abbreviato**, mediante il pagamento integrale del valore dei medicinali di cui si era appropriato (euro 550,00) ed il pagamento di **euro 4.500,00** per il risarcimento del **danno da disservizio e di immagine**, a fronte di un danno contestato in citazione di complessivi euro 15.242,57; è stata fissata per il 2023 udienza per la verifica dell'effettivo pagamento.

In questa sede mette conto richiamare anche altro giudizio promosso a carico di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate che percepiva tangenti nell'esercizio delle sue funzioni per il **danno di immagine** (quantificato in 50.000,00 euro) cagionato all'amministrazione di appartenenza (udienza di discussione nel 2023) nonché un giudizio promosso a carico di un funzionario amministrativo dell'Università di Modena e Reggio Emilia per il **danno patrimoniale causato mediante illeciti trasferimenti su propri conti personali** di importi relativi ad alcuni ordinativi di pagamento: danno **contestato euro 95.856,00** (udienza di discussione nel 2023).

Una vicenda istruita da questa Procura ha riguardato un funzionario dell'Agenzia delle Dogane (che era stato anche amministratore pubblico a Piacenza), condannato in primo grado dal Tribunale penale di Bologna per gravi reati tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso in quanto aderente ad una cosca della 'ndrangheta sita in alcune province dell'Emilia-Romagna e per un fatto di corruzione che ha comportato una minore entrata allo Stato da parte di un'impresa nel passaggio della propria merce alla dogana e nel pagamento dell'imposta doganale.

La sentenza penale ha accertato i comportamenti illeciti dello stesso funzionario che, d'accordo con il capo di una cosca calabrese, ha avvicinato un'impresa locale che commercializzava riso e che era in forti difficoltà finanziarie. La cosca ed in particolare il funzionario hanno agevolato tale ditta per il pagamento di un forte debito con un istituto di credito, hanno simulato una rottura di un macchinario per ottenere una proroga da AGEA per una commessa cui doveva fare fronte, hanno cercato di far ottenere alla stessa ditta una fideiussione necessaria anch'essa per la commessa di AGEA, hanno sostenuto la medesima società in una lite con altra ditta fornitrice dove quest'ultima era a sua volta infiltrata da altra cosca.

Per tutte queste attività hanno preteso e talvolta ottenuto il pagamento di compensi da parte della ditta nonostante le gravi difficoltà economico-finanziarie.

Nella stessa sentenza si dà atto della frode nel passaggio di beni in dogana, favorita dal funzionario in questione che ha istruito la ditta per evitare qualsiasi forma di controllo, consentendo la realizzazione di un risparmio fiscale di euro 48.450,06 a danno dell'Erario statale.

È stato poi contestato al medesimo funzionario infedele un danno da tangente nella misura di euro 16.025,00, calcolato in misura pari alle dazioni illecite percepite dal funzionario infedele.

Un danno da disservizio in senso lato che quantifica in via equitativa in euro 5.000,00 commisurato alle spese sostenute dalla P.A. per l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa.

È stato infine contestato un danno da interruzione del nesso sinallagmatico quantificato dalla stessa in euro 7.331,28.

Pertanto, il danno complessivamente contestato in sede di richiesta di sequestro era di euro 76.806,34.

Il sequestro veniva confermato con ordinanza dal giudice designato.

Seguiva l'atto di citazione che confermava le poste di danno già inserite nella richiesta di sequestro con alcune correzioni rispetto al danno da disservizio in senso stretto danno complessivo di euro 74.509,96.

La Sezione Giurisdizionale per l'Emilia-Romagna con **sentenza n. 142/2022** ha accolto la richiesta di condanna della Procura limitatamente al **danno patrimoniale ed al danno da disservizio in senso stretto**, per un importo complessivo di **euro 51.950,06**.

È stato notificato un invito a dedurre - nei confronti di un dirigente e di un sottufficiale della Polizia- in quanto il primo, con il connivente consenso del secondo, ha usufruito, per un numero considerevole di viaggi, di automezzi dell'Amministrazione per recarsi presso la propria abitazione, sita fuori regione, talvolta trattenendo con sé l'autovettura per fare rientro a Bologna il giorno o i giorni successivi. Al sottufficiale, poi, è stato contestato, oltre al fatto di aver svolto, in molti di tali tragitti (in altri il Dirigente era solo) il ruolo di autista, anche il disservizio creato per essersi assentato dall'ufficio

senza aver completato il previsto orario nonché l'illecita percezione di compensi straordinari per protrazione di orario non dovuta ad esigenze dell'Ufficio ma addebitabile unicamente all'illegittimo servizio di "autista privato" del suo Dirigente. Il danno risulta, allo stato, connesso a) all'indebito utilizzo di carburante per spostamenti non giustificati da esigenze di servizio; b) danno da disservizio connesso all'illecita sottrazione di automezzi, per tempi determinati e correlati ai viaggi nel luogo di residenza; c) danno da disservizio derivante dall'ingiustificata mancata prestazione di lavoro del sottufficiale allo scopo di accompagnare il dirigente.

3.9. DANNI AL PATRIMONIO

Su segnalazione della Guardia di Finanza di Piacenza è stata avviata istruttoria su alcuni episodi di mala amministrazione del Comune di Piacenza sui quali era in corso anche un procedimento penale nei confronti di alcuni amministratori e dirigenti del Comune medesimo.

Il danno al Comune calcolato nella somma di **euro 3.037.218,00** si è concretizzato con l'**acquisto**, nell'aprile del 2017, di **alcuni immobili** da parte dell'Ente.

La vicenda si è svolta durante un periodo pluriennale durante il quale alcune ditte, titolari di una convenzione di lottizzazione sull'area Faxhall del Comune di Piacenza (comprendente fabbricati e terreni) non avevano realizzato quanto previsto ed erano rimaste inadempienti agli oneri di urbanizzazione. Per l'effetto, il Comune avrebbe avuto la possibilità di escutere la polizza fideiussoria a suo favore recuperando la somma di euro 1.807.599,14.

Al contrario il Comune, e per esso in particolare un assessore e il dirigente dell'ufficio tecnico avevano deciso di acquistare i fabbricati realizzati sull'area per destinarli ad uso pubblico.

In particolare, si era deciso di destinare un fabbricato ad uso ufficio comunale ma i costi per la trasformazione ad uso ufficio dell'immobile (gravemente degradato) venivano notevolmente sottostimati rispetto a quelli reali.

In sostanza non veniva mai fatto un esame reale e completo, ossia una due diligence ma solo stime superficiali e parziali, pur essendovi una previsione espressa da una delibera del Consiglio Comunale di fare la due diligence.

Risulta peraltro dalle testimonianze e dalle intercettazioni della G.d.F che il tecnico e l'assessore (con l'ausilio o la connivenza di altri funzionari) esercitarono forti pressioni su un tecnico comunale che voleva dare una valutazione più alta dei costi di riconversione dell'immobile.

Dall'istruttoria è emerso che le condizioni dell'acquisto furono sostanzialmente imposte dai rappresentanti della società venditrice con l'appoggio dell'assessore e del dirigente dell'ufficio tecnico del comune.

Il danno deriva anche dal prezzo eccessivo pagato dal Comune per terreni edificabili acquistati in prossimità della legge regionale sul consumo dei suoli che li avrebbe resi di lì a poco pressoché inedificabili e dai pagamenti per oneri condominiali di un edificio che non aveva possibilità di essere valorizzato.

In particolare, il danno complessivo di **euro 3.037.218,00**, calcolato anche con l'ausilio di un consulente tecnico comprende:

- € 1.002.776,00 per sovrastima del valore dei terreni acquistati come edificabili dal Comune;

- € 528.239,00 per sopravvalutazione del valore di mercato degli uffici;

- € 1.395.283,00 per sottovalutazione degli oneri legati alla funzionalizzazione degli spazi acquisiti per un utilizzo ad ufficio pubblico;

- € 110.920 per spese condominiali legate al possesso senza alcuna utilizzazione degli immobili, danno indiretto ma sempre connesso alla scelta (compiuta con l'atto notarile di acquisto) di acquistare immobili con scarso interesse di mercato e che necessitano di assai costosi lavori di ristrutturazione.

È stata emessa citazione in giudizio e l'udienza di discussione si è tenuta il 25 gennaio 2023.

Sulla base di un esposto anonimo è stata avviata istruttoria, incaricando degli accertamenti la Guardia di Finanza, circa lavori in appalto affidati da ACER di un comune, in violazione del principio dell'evidenza pubblica, tramite l'espletamento di una

gara per la scelta del socio-partner privato ed una gara relativa all'oggetto dell'attività della società mista.

La gara era viziata perché, di fatto, si è limitata alla scelta del socio-partner privato mentre lasciava sostanzialmente liberi gli ambiti dove la società mista poteva operare, garantendo così che i soci privati potessero realizzare senza concorrenti tutte le case popolari dell'ACER.

La società funzionava solo per la realizzazione delle opere da parte dei soci privati per il resto delle attività propedeutiche necessarie era sostituita da ACER ed era priva di dipendenti, una sorta di scatola vuota.

Ad un certo punto il Comune, anche per il mancato rispetto da parte della società della normativa sulle caratteristiche delle società pubbliche considerate utili (e da non sciogliere) decideva di metterla in liquidazione.

La G.d.F effettuava un'indagine dalla quale scaturiva un procedimento penale da parte della Procura della Repubblica di Parma, che sfociava nel rinvio a giudizio e in sentenze da parte del GIP presso il Tribunale di Parma.

In relazione a lotti affidati con delibere del Comune alla società già in liquidazione, venivano chiamati nel giudizio penale per il reato di cui all'art. 353 bis c.p.: alcuni dirigenti del Comune, il dirigente della società (che aveva spinto anch'esso per l'affidamento dell'appalto alla stessa società) e il liquidatore.

Il dirigente di Acer patteggiava con sentenza separata, mentre la sentenza del GIP riguardante i dirigenti del Comune era di proscioglimento per difetto dell'elemento soggettivo specifico, non negandosi tuttavia la presenza dell'illecito nei comportamenti dei convenuti.

Anche l'ANAC cui era giunto l'esposto riteneva che vi fosse stato l'illecito nell'attribuzione alla società dei due lotti delle case popolari.

Il Comune tenuto conto di quanto emerso in via di autotutela recedeva dai contratti con i soci privati-ditte esecutrici dei lavori pagando alle stesse la somma complessiva di euro **462.951,47**, a fronte della mancata realizzazione delle opere stesse. Tale somma si ritiene costituisca un **danno erariale indiretto** causato da chi ha avallato l'ultimo affidamento di lavori alla società.

Pertanto, sono stati invitati a dedurre i dirigenti del Comune che hanno istruito le decisioni dell'ente e dato parere favorevole alle delibere ed il dirigente di Acer, che hanno indotto l'Ente ad utilizzare per tali lavori la società mista in liquidazione da anni eludendo l'obbligo di effettuare una gara.

È in corso di deposito l'atto di citazione riguardante la vicenda di un Porto turistico romagnolo concernente il danno all'erario causato dalla società titolare della relativa concessione demaniale e dal suo amministratore unico, derivante dall'occultamento, per anni, del mancato o parziale pagamento dei canoni demaniali all'ente proprietario (Stato, Agenzia del Demanio) per oltre euro 450.000,00 conseguito mediante la presentazione all'ente locale titolare delle funzioni amministrative e di controllo di falsi modelli F23 quietanzati attestanti pagamenti in realtà mai effettuati; modelli che, inoltre, venivano prodotti anche nel contenzioso giurisdizionale amministrativo promosso dalla società concessionaria avverso la rideterminazione della misura dei canoni, nel cui ambito la concessionaria agiva anche per la ripetizione dei canoni falsamente versati.

3.10. DANNO ERARIALE DA MOBBING

Un comune ferrarese ha trasmesso copia di una sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara – Sezione Lavoro, a conclusione di un procedimento laburistico avviato da una dipendente di quell'Ente, assunta quale cantoniere manovale e successivamente assegnata per sopravvenuta inidoneità a quelle mansioni, quale operario specializzato presso la Biblioteca Comunale, nello svolgimento delle pertinenti mansioni era stata sottoposta a condotte vessatorie e offensive da parte della responsabile del Servizio e delle quali avrebbe riferito alla Dirigente. L'Ente, tuttavia, sarebbe rimasto inerte per alcuni mesi sino al trasferimento, ad altro Servizio della dipendente offesa; assegnazione a suo avviso inadeguata tanto da costringerla alle cure di medico specialista psichiatra che le prescriveva trattamento con psicofarmaci specifici. La dipendente si è rivolta quindi al Tribunale Civile, in funzione di giudice del Lavoro affinché riconoscesse il danno alla salute patito e il suo risarcimento nella misura di euro 48.461,00 oltre euro 1.700,33 per spese mediche sostenute. All'esito del giudizio di primo grado, il Giudice ha riconosciuto che erano state poste in essere molteplici condotte finalizzate all'emarginazione e persecuzione

del lavoratore (mobbing), note al Comune per effetto della pronta segnalazione dell'interessata. Ha condannato, pertanto, il Comune a risarcire in suo favore la somma di euro 5.460,50 oltre accessori di legge e rifusione delle spese legali e del giudizio. La condanna del Comune è divenuta definitiva a seguito di pronuncia della Corte di Appello di Bologna, che ha respinto il gravame proposto dall'Ente locale. Questa Procura ha contestato ai presunti responsabili, con invito a dedurre e, ora, con atto di citazione in corso di deposito, il danno erariale causato al Comune, per un importo complessivo di euro 32.023,92, comprensivo delle spese di difesa in giudizio di primo grado.

3.11. INDEBITA PERCEZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA

In relazione alla nota problematica relativa alla concessione del reddito di cittadinanza, nel 2022 sono pervenute complessivamente a questa Procura n. 19 denunce, di cui n. 8 nel 2022, ma su nessuna di esse, allo stato, è stato emesso invito a dedurre.

Al riguardo deve però evidenziarsi come, pur a fronte di talune perplessità circa la *vocatio in ius* dei privati percettori illeciti del beneficio, la Seconda sezione centrale di Appello, con recente sentenza (n. 468/2022) ha ravvisato, richiamando anche giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che il fine pubblico individuato quale obiettivo primario dal D.L. n. 4/2019 per la sussistenza di un rapporto di servizio connesso attiene “alla partecipazione attiva dell'interessato richiedente il beneficio alla ricerca di una occupazione e per la sua soggezione ad una variegata tipologia di obblighi e vincoli che si pongono quali precipue condizioni alla stessa percezione del beneficio. Il rapporto di servizio, dunque, appare delineato nella sua triplice valenza: come relazione soggettiva tra il privato e l'amministrazione, come dimensione oggettiva riferita al coacervo degli obblighi di servizio la cui violazione costituisce il primo anello della responsabilità e come momento di collegamento ad un fine pubblico che determina l'assoggettamento alla giurisdizione contabile” Si attendono ulteriori pronunce per il consolidamento del principio.

4.ARCHIVIAZIONI

Nell'anno corrente sono stati archiviati n.1917 fascicoli istruttori, suddivisi per evento come riportato nella tabella che segue:

| ARCHIVIAZIONI 2022 PER TIPOLOGIA EVENTO | N. |
|---|-------------|
| Attività contenziosa | 4 |
| Attività istituzionale organizzazione | 2 |
| Bilancio conto patrimonio | 1 |
| Canoni per concessioni e locazioni beni demaniali | 1 |
| Compensi assegni indennità ed altro | 3 |
| Concorsi | 3 |
| Conferimenti incarichi proff. | 1 |
| Contributi pubblici | 9 |
| Convenzioni | 3 |
| Cumulo impieghi | 5 |
| Danno al patrimonio | 2 |
| Danno al patrimonio beni e materie | 3 |
| Danno al patrimonio - denaro | 54 |
| Danno ambientale | 2 |
| Debiti fuori bilancio | 130 |
| Equa riparazione | 291 |
| Erogazioni somme non dovute | 1 |
| Espropriazioni | 4 |
| Frodi comunitarie | 1 |
| Furto | 2 |
| Incidenti | 22 |
| Infortuni | 2 |
| Lesioni sanitarie | 85 |
| Omesso recuperi crediti | 6 |
| Opere pubbliche | 39 |
| Personale | 1 |
| Procedure di gara | 1 |
| Reati | 28 |
| Conti agenti contabili | 1168 |
| Sanzioni amministrative | 41 |
| Verifiche amministrative | 2 |
| TOTALE | 1917 |

5. SEQUESTRI ANTE CAUSAM

Nel corso del secondo semestre sono stati chiesti, ottenuti ed eseguiti n. **2 sequestri ante causam** per un importo complessivo di **euro 947.482,75**.

Il primo riguarda un procedimento instaurato a carico di un imprenditore agricolo, poi deceduto e ora proseguito nei confronti della sua erede universale nonché un tecnico che aveva curato la formazione degli atti relativi, riguardante contributi pubblici previsti dal d.l. 12 maggio 2012 n. 74, convertito nella legge 1 agosto 2012 n. 122 per far fronte ai danni subiti da tale settore a causa del sisma verificatosi in Emilia Romagna nel maggio 2012.

Il procedimento, che è ora giunto in fase dibattimentale, era già approdato alla cognizione della Sezione che però, con **sentenza n. 92/2020**, aveva **ritenuto inammissibile l'atto di citazione** in quanto l'altro soggetto responsabile ed erroneamente ritenuto destinatario di invito a dedurre, nelle more deceduto, non era stato contestualmente evocato in giudizio, ovviamente in persona dei suoi eredi, o estromesso per assenza dei requisiti di trasmissibilità del debito erariale. La decisione, tempestivamente impugnata in appello, è stata **integralmente riformata** dalla **Seconda sezione centrale di appello** che, con **sentenza n. 58/2022** ha **disposto il rinvio al primo giudice, in diversa composizione**, per l'esame di merito.

La Procura, a seguito del decesso dell'imprenditore ritenuto responsabile, ha inteso avviare l'azione nei confronti, come detto, della sua erede chiedendo e ottenendo, nel contempo, la misura cautelare patrimoniale del sequestro cautelativo per un importo di **euro 361.242,92**.

Si sono infatti ravvisati, nella fattispecie, l'elemento del *fumus boni iuris* e quello del *periculum in mora*.

La prospettazione della domanda attorea si fonda, infatti, sui puntuali riscontri istruttori, svolti dalla Guardia di Finanza di Ferrara anche ricorrendo ad emergenze fotografiche e ricostruzioni temporali delle modificazioni strutturali degli immobili, che hanno consentito di valutare come assolutamente provato il tentativo di lucrare illecitamente il descritto beneficio attestando falsamente che l'immobile era adibito a

ricovero attrezzi e perfettamente agibile prima del sisma e collassato e non più utilizzabile a tale fine per effetto del terremoto.

Le indagini hanno permesso, invece, di appurare come vi fosse uno stato di faticenza e collabenza della struttura in atto prima del maggio 2012 che non consentivano la richiesta di detti benefici, come espressamente previsto dalla normativa emanata in materia (ordinanze del Presidente della regione Emilia-Romagna n. 29, 51 e 86 del 2012).

La messa in vendita dell'immobile, dopo la sua ristrutturazione a spese della collettività, con contestuale cambiamento della destinazione d'uso a civile abitazione integrano, sempre ad avviso della Procura, l'altro requisito, quello del periculum in mora, che ha giustificato sia l'emissione del decreto Presidenziale di autorizzazione sia la convalida da parte del giudice designato ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Contabile.

È stato, poi, recentemente autorizzato, con Decreto del Presidente della Sezione, altro **sequestro conservativo**, per **euro 586.239,83** nei confronti di un medico, docente universitario che non solo svolgeva attività libero professionale malgrado a ciò impedito dalla sua collocazione funzionale nell'ambito dell'Università ma aveva anche commesso reati, ex artt. 56-319 quater c.p, 110, 319 quater c.p, 321 c.p., 479, 61 n. 2 c.p. e art. 640 c. p. 2 n. 1, 61 n. 9 e 11 c.p. nei confronti di alcune società farmaceutiche allo scopo di dargli o promettergli somme di denaro ovvero altre utilità, sotto forma di sponsorizzazione di futuri eventi congressuali da lui indicati, con la minaccia che, in caso di mancata sponsorizzazione, avrebbe continuato a non fare adoperare i farmaci delle ditte farmaceutiche in questione e che, viceversa, in caso di sponsorizzazione, avrebbe fatto in modo che essi venissero utilizzati anche indipendentemente dalle prescrizioni autorizzate dall'Azienda Ospedaliera. Per detti reati il soggetto è stato condannato, con sentenza di patteggiamento ex art. 444 e seguenti del c.p.p., ad anni due di reclusione, con sospensione condizionale della pena.

6. GIUDIZI DI CONTO E PER RESA DI CONTO

6.1. GIUDIZIO PER RESA DEL CONTO

Il giudizio per la resa del conto viene promosso da parte del pubblico ministero contabile allorché si realizzino alcune condizioni enumerate dall'art. 141 del Codice, tra le quali l'omissione del deposito del conto, rilevata dalle risultanze dell'anagrafe degli agenti contabili e comunicata da parte della segreteria della Sezione giurisdizionale.

In caso di accoglimento del ricorso, il giudice monocratico assegna un termine perentorio non inferiore a trenta giorni per la trasmissione dalla presentazione del conto da parte dell'agente contabile all'amministrazione di riferimento, con obbligo a carico di questa di deposito presso la Sezione giurisdizionale.

Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a carico di quest'ultimo la quale è (qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggio o indennità) non superiore a 1.000 euro.

Il decreto del giudice monocratico può essere opposto al Collegio, con ricorso da depositarsi nella segreteria della Sezione, entro trenta giorni dalla comunicazione del predetto decreto alla parte.

La sentenza (non appellabile ed immediatamente esecutiva) deve essere comunicata da parte della segreteria della Sezione non solo all'agente tenuto alla resa del conto, all'amministrazione da cui dipende e al pubblico ministero, ma anche al responsabile del procedimento.

6.2. GIUDIZIO DI CONTO

Il giudizio di conto vero e proprio è regolato dall'art.145 c.g.c.; l'istruzione e la relazione del giudizio di conto prevede che giudice designato- quale relatore- dopo aver accertato la parificazione da parte dell'amministrazione, proceda unicamente all'esame del conto, dei documenti allegati e degli altri atti acquisiti.

Le conclusioni del giudice relatore sul conto (per il discarico del contabile, qualora il conto chiuda in pareggio o risulti regolare, o per la condanna del medesimo a pagare la somma di cui il relatore lo ritenga debitore, ovvero per la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile, ovvero per gli altri provvedimenti interlocutori o definitivi che il relatore giudichi opportuni) sono rese allo stato degli atti.

Nell'udienza di discussione l'agente contabile, ove presente in udienza, sentito dal Collegio, può sempre argomentare le proprie difese, anche personalmente.

Innovazione di particolare pregnanza, introdotta dal decreto correttivo rispetto al regime anteriore appare quella (di cui al comma 2-bis dell'art. 148 c.g.c.) secondo cui il giudice che ha sottoscritto la relazione sul conto non fa parte del Collegio giudicante.

È prevista inoltre la possibilità di nominare un commissario ad acta nei giudizi di conto da parte del Collegio in ipotesi di inadempimento dell'Amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere.

Il pubblico ministero, nei giudizi di conto, esprime il proprio avviso e rassegna le proprie conclusioni nell'interesse della legge e dell'erario.

6.3. L'ATTIVITA' DELLA PROCURA PER I GIUDIZI DI CONTO E PER RESA DEL CONTO

Anche nel 2022 è proseguita, con maggiorato impegno, l'opera di analisi e contrasto della Procura in materia della responsabilità contabile, derivante dall'attività degli agenti contabili che devono rendere il conto. I giudizi per resa di conto sono introdotti dalla Procura nei confronti degli Agenti contabili che non abbiano ottemperato all'obbligo di rendere il conto, mentre i giudizi di conto sono curati dalla Sezione Giurisdizionale a seguito della presentazione del conto giudiziale; in tutte e due le tipologie di giudizi è prevista la partecipazione del Pubblico Ministero alle relative udienze.

Nel 2022 sono stati **aperti**, sulla base delle segnalazioni della Sezione Giurisdizionale **sugli agenti contabili che non hanno presentato il conto n.1750 fascicoli**: sono stati introdotti **n.33 giudizi per resa di conto** e **archiviati n.1168 fascicoli** a seguito della presentazione tardiva del conto; i rimanenti fascicoli sono attualmente in avanzata fase

istruttoria al fine dell'introduzione dei relativi giudizi per resa di conto. Il pubblico ministero ha espresso **n 26 avvisi relativi a ad altrettanti giudizi di conto.**

È doveroso segnalare che l'attività della Procura in materia di conti giudiziali risulta fortemente influenzata sia nei numeri che nella tempistica dall'attività della Sezione giurisdizionale, svolta aperiodicamente, con conseguente necessità di modificazione delle lavorazioni per rispettare i termini normativamente imposti.

Per quanto riguarda la segnalazione di mancata resa del conto da parte di alcuni agenti contabili, questa avviene annualmente da parte della Sezione giurisdizionale, determinando l'apertura di un numero rilevante di fascicoli a seguito di un'unica segnalazione. Il carico di fascicoli e l'attività della Procura che seguono a questa segnalazione determinano la necessità di continuo riassetto dell'organizzazione dell'attività, in alcun modo prevedibile a priori perché correlata ai depositi effettuati dalle Amministrazioni pubbliche.

Per quanto riguarda i giudizi di conto, il procedimento relativo è in capo alla stessa Sezione che definisce, anche per questo l'attività quantitativamente e qualitativamente, nei termini di n. relazioni di discarico inviate alla Procura durante l'anno e di tipologie di conti analizzati. La periodicità è stabilita dalla stessa Sezione e la Procura dispone di soli 30 gg dall'invio per l'analisi della relazione e del conto di discarico per poter emettere l'avviso del procuratore. Anche questa attività, per le modalità di trasmissione, non costanti nel tempo e nei numeri, ma caratterizzate da un numero rilevante di trasmissioni di relazioni in tempi ristretti, richiede continue rimodulazioni nell'organizzazione dell'attività dell'ufficio.

RINGRAZIAMENTI

Questa rassegna, necessariamente sintetica e che non coglie, non può cogliere, nella sua interezza tutto il lavoro che quotidianamente è stato svolto nel 2022, non può concludersi senza alcuni doverosi ringraziamenti.

Non si tratta di un puro e semplice adempimento formale ma di un doveroso obbligo morale verso tutti coloro che hanno reso possibile, con grande fatica e superando oggettivi ostacoli, il raggiungimento di un risultato, quello di aver offerto alla collettività una giustizia seria e credibile, sicuramente essenziale ad una serena convivenza civile.

Il nostro obiettivo, quello di tutti noi protagonisti, ognuno nella propria funzione – dentro e fuori le mura della Procura – non sono state le luci di una compiacente ribalta, la voglia di ricercare e ottenere una affermazione personale, in un contesto di facile e magari interessato plauso. No! Il nostro faro è stata la convinzione di dover servire la collettività di questa Regione mettendo in campo ogni nostra energia, ogni nostra capacità con umiltà, con coscienza dei propri limiti ma anche con la caparbia di voler andare oltre, con la sincera coscienza che la nostra azione non poteva e non doveva che essere improntata al leale servizio, senza cedere a blandizie o interessati abbracci.

Le difficoltà, di tutti, non sono state poche: la pandemia che, ancora per un altro anno, non ci ha permesso di poter svolgere con la voluta intensità e con piena operatività il lavoro nostro e di quanti, insieme a noi, hanno agito per assicurare, sempre e comunque, il bene comune; le deficienze organiche, ormai quasi strutturali e che nel 2022 hanno visto addirittura scendere il numero dei magistrati inquirenti ma non quello dei funzionari amministrativi (ma, questo solo grazie alla forza lavoro – in sostituzione dei partenti e non in aumento - affluita in Procura grazie alla disponibile sensibilità di altri Enti, che desidero associare, anche loro tra i destinatari del mio ringraziamento); il perpetuarsi degli effetti di una normativa discutibile che ha significativamente inciso – in senso impeditivo - sull'avvio di istruttorie o sulla loro conclusione attraverso una doverosa cognizione dibattimentale.

Ebbene, pur con tutte queste difficoltà, che non hanno fatto flettere l'impegno, convinto e totale, di ognuno di noi, ma anzi hanno fatto emergere, in modo splendido, la voglia di esserci e di dare il proprio contributo anche in costanza di Pandemia, il lavoro

della Procura è andato avanti e, anche per l'anno che si è appena iniziato, non potrà che continuare, fondandosi, come è, su valori autentici e solidi, patrimonio dei tanti attori che, malgrado talvolta accomunati in avvilenti definizioni solo perché lavoratori pubblici, non fanno e mai faranno mancare il loro prezioso apporto.

Mi sia concesso, per questo, di offrire il mio sincero ringraziamento al sig. Presidente della Sezione Giurisdizionale, ai magistrati e ai funzionari amministrativi tutti della stessa Sezione che in questo anno mai hanno fatto venir meno la loro leale e stimolante collaborazione affinché, nel rigoroso rispetto delle regole processuali e dei distinti ruoli, l'azione della Procura si incanalasse in un sentiero di sicura e convinta giustizia.

Al sig. Presidente della Sezione regionale di controllo, ai magistrati e a tutti i funzionari che vi operano giunga il ringraziamento autentico della Procura tutta per l'incessante ausilio fornito affinché controllo e giurisdizione non siano che endiadi di una rappresentazione che è e dev'essere unitaria. La Corte, si è solito dire, ha due anime ma è fondamentale che queste si muovano all'unisono in un'unica rappresentazione del nostro servire lo Stato. E in Emilia-Romagna questo accade grazie anche all'intelligente attività della Sezione regionale di controllo.

Ai magistrati ordinari tutti, dal sig. Presidente della Corte di Appello, al sig. Procuratore Generale f.f., ai Presidenti dei Tribunali e ai Procuratori della Repubblica del Distretto va rivolto, senza dubbio alcuno ma con intima convinzione e riconoscenza, il nostro sentito "Grazie!" per la loro costante, sensibile comprensione che "rendere giustizia" non è espressione parziale o di settore ma unica dimensione di una funzione che tutti ci accomuna e che non fanno mai mancare, proprio in questo *eadem sentire*, la loro collaborazione.

Agli avvocati tutti non può non essere rivolto lo stesso sincero, convinto ringraziamento. La Giustizia che noi vogliamo perseguire non può fare a meno del loro intelligente, paritario apporto. Giudici, Pubblici Ministeri e Avvocati non sono antagonisti sostanziali e, proprio per questo, non può esservi equilibrio nell'amministrarla se manca il contributo, essenziale, assolutamente essenziale, di una parte. Ma non è questo un ringraziamento puramente formale perché posso personalmente testimoniare, dandone atto, dell'intelligente, sensibile e accurata opera professionale da loro svolta affinché ogni

istruttoria non avesse ambiti inesplorati, emergenze di non chiara interpretazione, aspetti giuridici non sufficientemente approfonditi.

Ma non possono mancare, in questo contesto di protagonisti tesi all'assolvimento, certo, trasparente e appagante del bene Giustizia, le Forze dell'Ordine.

A loro, alla Guardia di Finanza *in primis* ma ugualmente all'Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato, ma anche ai militari della Guardia Costiera e alle varie Polizie Locali, dev'essere rivolto il nostro convinto e illimitato ringraziamento. Senza di loro, senza il loro costante apporto, di stimolo e di affiancamento nello svolgimento della nostra azione, questa Procura Regionale vedrebbe significativamente mortificata la propria capacità di perseguire gli illeciti commessi. Malgrado siano costantemente oberati da adempimenti istituzionali di assoluto rilievo non hanno mai fatto mancare il loro prezioso contributo e non può, perciò, mancare da parte nostra il ringraziamento sincero e autentico.

Ma non meravigli nessuno se aggiungo un ringraziamento vero ai quei funzionari della Pubblica Amministrazione che, ancorché in adempimento loro obbligo imposto dal Codice, hanno inteso segnalare a quest'Ufficio possibili illeciti causativi di un danno erariale. Non hanno girato la testa, non hanno chiuso gli occhi, non hanno posato la penna, non hanno rinunciato. sfuggendo così ad una comoda tacitazione della propria coscienza, a differenziare la loro figura di funzionari onesti e leali da quanti lucrano invece sull'illiceità della loro condotta, sperando che gli altri colpevolmente tacciano.

In ultimo, ma non come ultimi, va il mio più totale ringraziamento ai Magistrati e al personale amministrativo della Procura, alla Dirigente e al personale del Servizio Amministrativo Unico Regionale. Di ognuno ho apprezzato la dedizione, il valore, la comprensione, la tenacia, la voglia di crescere costantemente affinché il servizio offerto alla Comunità fosse appagante delle più alte aspettative. Grazie al loro lavoro, svolto in condizioni non ottimali, spero mai in solitudine, sento di essere stato gratificato nello svolgimento della mia funzione. E mi auguro di aver ripagato la loro fiducia.

*o*o*o*o*o*

Nel ringraziare, poi, tutti coloro che avranno impegnato il loro tempo per leggere questa Relazione, auspicando che vorranno condividere, insieme a noi, le speranze e gli impegni che intendiamo vivere, nell'unico intento di essere fedeli servitori di questa Comunità, Le chiedo sig. Presidente di voler dichiarare aperto l'anno Giudiziario 2023 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Emilia-Romagna.

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA

